

## Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva della fattispecie)\*

Giulio De Simone

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive: le caratteristiche del fenomeno sotto il profilo socio-criminologico. - 2. Natura e struttura del reato. - 3. L'oggetto giuridico. - 4. La struttura oggettiva della fattispecie tipica: le condotte materiali (e la reiterazione). - 4.1. Gli eventi previsti in via alternativa. - 4.2. La problematica verifica del nesso di causalità.

1. La fattispecie di “atti persecutori”, com'è noto, è stata introdotta nel nostro sistema penale solo in tempi relativamente recenti, con l'innesto nel codice, ad opera dell'art. 7 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (conv., con modif., nella L. 23 aprile 2009, n. 38, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”), dell'art. 612-*bis*, che punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni<sup>1</sup> il fatto di chi «*con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita*»<sup>2</sup>.

Nel linguaggio comune, ma anche in quello degli addetti ai lavori, il delitto viene più spesso etichettato come “*stalking*”<sup>3</sup>, termine che deriva dal verbo

---

\* Il presente scritto forma parte di un lavoro monografico di prossima pubblicazione nella collana “I Libri di Archivio Penale”.

<sup>1</sup> Il limite massimo di pena era in origine di quattro anni; è stato elevato a cinque anni dall'art. 1-*bis*, D.L. 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 94).

<sup>2</sup> Ai sensi del comma 4 della stessa disposizione, il delitto è punito a querela della persona offesa, per la cui presentazione il termine è di sei mesi. L'irrevocabilità della querela è stata prevista successivamente, dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (art. 1, co. 3, lett. *b*). La legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 ha ulteriormente modificato la relativa disciplina, ammettendo la possibilità di una remissione della querela (ma solo se processuale) e limitando l'irrevocabilità all'ipotesi in cui il fatto sia commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, co. 2, c.p.

<sup>3</sup> Sul tema vd. in particolare, tra i contributi monografici più o meno recenti, F. BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile*, La Tribuna, Piacenza, 2009; G. BERRI, *Stalking e ipotesi di confine*, Giuffrè, Milano, 2012; P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema “anti-stalking”*, Jovene, Napoli, 2012; P. GHIRARDELLI, *Lo stalking. Linee guida per la prevenzione e la tutela*, Lampi di stampa, Milano, 2011; B. LIBERALI, *Il reato di atti persecutori*, FrancoAngeli, Milano, 2012; R. MARINO, *Violenza sessuale. Pedofilia. Stalking*, ed. Simone, Napoli, 2009; A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Giappichelli, Torino, 2010; A. MICOLI, *Il fenomeno dello stalking*, Giuffrè, Milano, 2012; C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, Giuffrè, Mi-

inglese *to stalk*, che appartiene al linguaggio tecnico della caccia e che letteralmente significa “fare la posta”, “avvicinarsi di soppiatto alla preda”<sup>4</sup>. Nel linguaggio comune, esso è usato nel senso di “perseguitare”, “seguire”, “pedinare”, “braccare”, “molestare”, “disturbare”, “assillare”, “ricercare” o “fare qualcosa di nascosto”<sup>5</sup>. E in italiano è stato tradotto con espressioni del tipo “sindrome del molestatore” o “sindrome delle molestie assillanti”<sup>6</sup>. Ma, come qualcuno non ha mancato di osservare, bisognerebbe evitare di incorrere nello stesso equivoco che a suo tempo riguardò la comprensione del *mobbing*: «lo *stalking* in sé non è una patologia, ma è il termine con cui si definisce il comportamento persecutorio e molesto»<sup>7</sup>.

---

lano, 2009; F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, Giuffrè, Milano, 2010; A. SORGATO, *Stalking*, Giappichelli, Torino, 2010; S. TOVANI e A. TRINCI (a cura di), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori e le altre modifiche introdotte dalla legge 23 febbraio 2009, n. 11*, Dike Giuridica, Roma, 2009; F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, Giuffrè, Milano, 2012.

<sup>4</sup> L'opportunità di questa scelta lessicale è sottolineata da F. MACRÌ (*Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e del nuovo delitto di “Atti persecutori”*, in *Dir. pen. e proc.*, 2009, p. 819), secondo il quale essa esprimerebbe esattamente «sia la connotazione dei comportamenti del molestatore assillante, sia le reazioni fisiche e psichiche che normalmente si registrano nelle sue vittime, le quali sovente ricalcano quelle tipiche degli animali che sono preda di ostinati cacciatori». Pone l'accento sulla tendenza delle vittime di sesso femminile a definire come “stalking” qualsiasi tipologia di violenza perpetrata ai loro danni M. VIRGILIO, *Introduzione*, in EAD. (a cura di), *Stalking nelle relazioni di intimità* (speciale *ius17@unibo.it*, n. 2, 2012), p. 7.

<sup>5</sup> Cfr. V. MASTRONARDI, *Stalking o sindrome delle molestie assillanti*, in V. VOLTERRA (a cura di), *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, 2<sup>a</sup> ediz., Masson, Milano, 2010, p. 239, il quale, peraltro, tiene a precisare che il termine “stalking” si riferisce a un modello comportamentale e non alle motivazioni che ne stanno alla base né agli effetti che allo stesso conseguono. Fu negli anni '70 del secolo scorso che, negli Stati Uniti, il termine venne ad assumere un significato diverso: non più “cacciare animali”, ma “perseguitare esseri umani”. Come ci rammenta B. NICOL (*Quando la passione diventa ossessione. Stalking*, Ananke, Torino, 2009, p. 21), fu in quegli anni che i giornali americani cominciarono a fare uso di quel termine, con riferimento a due forme ben diverse di “caccia”: l'inseguimento di personaggi noti, ad opera prima di fotografi e poi di individui affetti da disturbi psichici, e i c.d. delitti seriali. Nella letteratura specialistica internazionale, peraltro, alcuni psicologi suggeriscono, in alternativa, l'uso della locuzione “terrorismo interpersonale”. Il fenomeno, nella lingua inglese, viene anche etichettato come *obsessional harassment*, *obsessional following*, *obsessional relational intrusion*, oppure come *criminal harassment*. Nella lingua francese si parla di *harcèlement du troisième type*, in quella belga di *belaging-stalking*, in quella tedesca di *Nachstellung* (e in Austria di *beharrliche Verfolgung*), in quella spagnola di *acecho* e in quella greca di *dioxis*.

<sup>6</sup> Paradigmatico, a questo proposito, è il titolo di un notissimo volume collettaneo curato da P. CURCI, G.M. GALEAZZI e C. SECCHI [*La sindrome delle molestie assillanti (Stalking)*, Bollati Boringhieri, Milano, 2003]. Nel libro sono pubblicati gli esiti di una ricerca svolta su un campione di 475 operatori della salute mentale della provincia di Modena, da cui è risultato che 40 persone, tra psicologi, psichiatri, specializzandi in psichiatria, infermieri e altri operatori del settore avevano subito molestie assillanti da parte dei propri pazienti. Come, peraltro, ci rammentano G. BENEDETTO, M. ZAMPI, M. RICCI MESSORI e M. CINGOLANI (*Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, in *Riv. it. med. leg.*, 2008, p. 130) e A. MICOLI (*Il fenomeno dello stalking*, cit., p. 66) furono proprio Galeazzi e Curci a introdurre in Italia, due anni prima, questo concetto [Ibid., *Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna*, in *G. it. Psicopatol.*, vol. 7, 2001, p. 434 ss.].

<sup>7</sup> H. EGE, *Oltre il mobbing. Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Fran-

In via di prima approssimazione, si può dire che lo *stalking* sia la ricerca *persistente* e *ostinata* di contatti e/o comunicazioni *indesiderati*, che si estrinseca attraverso una molteplicità di condotte intrusive, moleste, minacciose o violente, tali da suscitare nella vittima disagio, fastidio, angoscia, paura e preoccupazione<sup>8</sup>.

Il fenomeno si caratterizza, dunque, per la *sistematica reiterazione* dei comportamenti intrusivi e assillanti<sup>9</sup> e per l'*unilateralità* dell'approccio relazionale<sup>10</sup>. «Lo stalking - si è detto - è sempre un disperato tentativo di imporre una relazione a un altro individuo»<sup>11</sup>. Rileva, a tal proposito, Harald Ege<sup>12</sup> - con

coAngeli, Milano, 2005, p. 102.

<sup>8</sup> È una «relazione patologica in cui un individuo (lo stalker) mette in atto un comportamento assillante, intrusivo e indesiderato di approccio, intimidazione, controllo, verso una persona (la vittima) nella quale si genera una condizione di paura tale da comprometterne la salute psichica, fisica e sociale» (V. CARETTI/G. CRAPARO, Prefazione all'edizione italiana del libro di W.R. CUPACH e B.H. SPITZBERG, *The dark Side of Relationship pursuit. From Attraction to Obsession and Stalking*, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., New Jersey-London, 2004 - *Attrazione ossessione e stalking*, ediz. italiana a cura di V. Caretti e G. Craparo, Astrolabio, Roma, 2011, p. 7); «una serie di azioni ripetute nel tempo, con caratteri di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e/o comunicazione non desiderati dal destinatario e in grado di suscitare preoccupazione e timore» (L. DE FAZIO, R. MERAFINA, C. SGARBI, *Stalking e mass media*, in *Rass. it. crim.*, 2009, p. 434); «un insieme di comportamenti di sorveglianza e di controllo, ripetuti, intrusivi, volti a ricercare un contatto con la "vittima": questa ne risulta infastidita, preoccupata, spaventata, può essere costretta a modificare lo stile di vita e può giungere a manifestare una sofferenza psichica conclamata» (P. CURCI, G.M. GALEAZZI, C. SECCHI, *Introduzione*, in *IID.*, *La sindrome delle molestie assillanti (Stalking)*, cit., p. 12). Definizione poi ripresa, più di recente, nel dibattito penalistico, da E. LO MONTE, *Una nuova figura criminosa: lo "Stalking" (art. 612-bis c.p.)*. Ovvero l'ennesimo, inutile, "guazzabuglio normativo", in *Ind. pen.*, 2010, p. 481; e fatta propria, sostanzialmente, anche da G. BENEDETTO, M. ZAMPI, M. RICCI MESSORI, M. CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, cit., p. 130, ai quali pure si rinvia (p. 128 ss.) per una sintetica ed efficace illustrazione delle diverse definizioni prospettate in letteratura nel corso degli anni. Vd., altresì, A. MICOLI, *Il fenomeno dello stalking*, cit., p. 65 s.

<sup>9</sup> Vd., ad es., E. DINACCI, voce *Stalking*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XVIII, Roma, 2010, p. 1. Il che, come si vedrà, in termini giuridici si traduce nell'abitualità del reato. Già dalle caratteristiche delle condotte e, soprattutto, dalla loro serialità emergerebbe, a detta di A. MANNA [*Il nuovo delitto di «atti persecutori» e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, in S. VINCIGUERRA/F. DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, ESI, Napoli, 2010, p. 473], la personalità quanto meno disturbata dell'autore delle stesse. Nel recente contributo monografico di P. COCO (*La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, cit., *passim*), lo *stalking* è considerato come una delle forme di manifestazione della violenza *psicologica* e *seriale*, al pari del *mobbing*, delle molestie sessuali, del nonnismo nelle caserme e del c.d. bullismo. Sui tratti differenziali del bullismo rispetto allo *stalking* vd., per tutti, A. MICOLI, *Il fenomeno dello stalking*, cit., p. 44 ss.

<sup>10</sup> Nel senso che è la *modalità ripetuta nel tempo, contro la volontà* della vittima, che riassume in sé il principale significato delle condotte di *stalking*. A. AGNESE, G. PULIATTI, *Gli atti persecutori (c.d. stalking)*, in *AA.VV.*, *Violenza sessuale e stalking*, experta, Forlì, 2009, p. 70.

<sup>11</sup> O. KAMIR, *Every breath you take: Stalking narratives and the law*, University of Michigan Press, Ann Arbor, 2001, p. 15. Vd., altresì, A. MICOLI, *Il fenomeno dello stalking*, cit., p. 111; nonché, per la dottrina penalistica, F. MACRÌ, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e del nuovo delitto di "Atti persecutori"*, cit., p. 819; ID., *Atti persecutori (art. 612 bis)*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *I delitti contro la libertà sessuale, la libertà morale, l'inviolabilità del*

riferimento, però, alla persecuzione come più ampia categoria di genere<sup>13</sup> – che, alla fine dei conti, un persecutore segue la sua vittima come lo fa una persona innamorata con il marito o la moglie, come un tifoso con la sua squadra del cuore o come un bambino con il proprio genitore. La grande differenza sta nel fatto che la vittima di una persecuzione *non desidera essere inseguita*, mentre il marito, la moglie o il genitore accosentono di esserlo, *anzi lo desiderano*: «*la persecuzione contiene nella sua propria accezione la disapprovazione da parte della persona che è inseguita*»<sup>14</sup>. Il che vale per tutte le diverse ipotesi inquadrabili nel *genus* della persecuzione e dunque, ovviamente, anche per lo *stalking*.

La relazione non è reciproca e non può che essere una relazione *a struttura conflittuale*<sup>15</sup>; ciò non di meno, si tratta pur sempre di una forma di relazione<sup>16</sup> – dato che i comportamenti posti in essere implicano “una sequenza continuativa di interazioni simboliche”<sup>17</sup> – e, spesse volte, di una relazione intima<sup>18</sup>. Comune a tutte le definizioni che si danno del fenomeno è l’idea che lo *stalking* sia un tipo di condotta ossessiva ed esagerata, rispetto a ciò che di solito si ritiene un comportamento “sano e normale”<sup>19</sup>.

*domicilio e l’inviolabilità dei segreti*, Utet, Torino, 2011, p. 353 («è evidente, poi, come connotato indeturbabile dello stalking sia il non consenso ai comportamenti persecutori da parte del destinatario degli stessi»). Con riferimento alla fattispecie tipizzata nell’art. 612-bis c.p., si può ben dire che il dissenso del soggetto passivo del reato sia un elemento essenziale implicito della stessa (cfr. E. DINACCI, voce *Stalking*, cit., p. 3).

<sup>13</sup> H. EGE, *Al centro della persecuzione*, FrancoAngeli, Milano, 2010, p. 14.

<sup>14</sup> L’A., in questo libro, avvia un progetto molto seducente sul piano culturale: l’elaborazione di una nuova branca della scienza psicologica, da lui stesso denominata *diossologia*, il cui oggetto specifico sarebbe dato dalle varie forme di manifestazione della persecuzione. Diossologia, dunque, dall’etimo greco δῖωξις, sta per “psicologia della persecuzione”.

<sup>15</sup> H. EGE, *Al centro della persecuzione*, cit., p. 14.

<sup>16</sup> Nel senso che sia lo *stalking* sia la molestia relazionale ossessiva sono rapporti con una struttura conflittuale, W.R. CUPACH, B.H. SPITZBERG, *Attrazione ossessione e stalking*, cit., p. 17. L’intrusione relazionale ossessiva (IRO) è «una ricerca ripetuta di intimità con qualcuno che non desidera questo tipo di attenzioni» (ID., *op. e loc. cit.*). Quando invece la relazione è condivisa e caratterizzata da reciprocità, essa è a struttura connettiva. Sulla persecuzione come conflitto vd., altresì, H. EGE, *Al centro della persecuzione*, cit., p. 7 s. Il conflitto può essere preesistente, e rappresentare perciò la causa delle condotte di persecuzione, oppure essere attivato dalle condotte stesse, che determinano, per l’appunto, una relazione di tipo conflittuale. È chiaro, d’altra parte, che, se la persecuzione può dirsi un conflitto, non tutti i conflitti sono, al tempo stesso, persecuzione: «un diverbio tra due persone è un conflitto, ma solo un conflitto reiterato sempre con la stessa persona lo rende persecuzione» (ID., *op. cit.*, p. 8).

<sup>17</sup> È stato anche detto che lo *stalking* è una patologia della comunicazione e della relazione, che trova fondamento nel rapporto molestatore-vittima (F.M. ZANASI, *L’odioso reato di stalking*, cit., p. 5). Sullo *stalking* come “complesso fenomeno relazionale”, vd., altresì, A. AGNESE, G. PULLATTI, *Gli atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 70.

<sup>18</sup> W.R. CUPACH, B.H. SPITZBERG, *Attrazione ossessione e stalking*, cit., p. 11.

<sup>19</sup> Cfr., ancora, W.R. CUPACH, B.H. SPITZBERG, *Attrazione ossessione e stalking*, cit., p. 17 s.

<sup>20</sup> B. NICOL, *Quando la passione diventa ossessione*. *Stalking*, cit., p. 11.

Non è un caso, d'altronde, che lo si consideri come un delitto *definito dalla vittima*<sup>20</sup>. Un comportamento può dirsi persecutorio – ed assumere con ciò rilevanza penale – proprio in ragione degli effetti che esso è in grado di produrre sulla psiche e, di riflesso, sulla vita di relazione della vittima stessa<sup>21</sup>. «Con crimini più seri – si è detto – le vittime finiscono per avere a che fare con uno specifico evento traumatico, come un'intrusione nella loro proprietà privata o un'aggressione verso la loro persona, ma poiché lo *stalking*, per sua natura, è un crimine che comporta persistenti e ripetute azioni – che possono essere ripetitive ma spesso capitano irrazionalmente, senza preavviso – le vittime dello *stalking* subiscono un trauma prolungato e ripetuto. Nel tempo esse non devono solo far fronte a un particolare evento doloroso, ma finito questo devono *anche* prepararsi per il prossimo. Così le vittime di *stalking* sono in uno stato di paura permanente, aspettandosi sempre il peggio, anche in mancanza di una minaccia concreta. Il loro mondo, i loro spazi pubblici e privati, sembrano essere cambiati, e divenuti luoghi pieni di minacce potenziali. Inoltre, sembra che la capacità della vittima di esercitare un livello ragionevole di controllo su questo mondo sia diminuita come risultato della sua esperienza»<sup>22</sup>.

Attualmente, purtroppo, lo *stalking* è un fenomeno molto diffuso e preoccupante<sup>23</sup>, le cui vittime sono in prevalenza persone di sesso femminile legate

<sup>20</sup> Cfr. B. NICOL, *Quando la passione diventa ossessione*. *Stalking*, cit., p. 39; P.E. MULLEN, M. PATHÉ, R. PURCELL, R. MACKENZIE, *Lo stalker: creazione di una nuova categoria di paura, di reato e di studio*, in P. CURCI, G.M. GALEAZZI, C. SECCHI (a cura di), *La sindrome delle molestie assillanti (Stalking)*, cit., p. 35; P. MARTUCCI, R. CORSA, *Le condotte di stalking. Aspetti vittimologici e analisi di due casi emblematici*, in *Rass. it. crim.*, 2009, p. 133; A. MICOLI, *Il fenomeno dello stalking*, cit., p. 134.

<sup>21</sup> Cfr. C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 30. Per P.E. MULLEN, M. PATHÉ, R. PURCELL, R. MACKENZIE (*Lo stalker: creazione di una nuova categoria di paura, di reato e di studio*, cit., p. 35 s.), sono proprio la paura e l'apprensione provocate nella vittima a far sì che i comportamenti posti in essere vengano trasferiti «dalle categorie del disdicevole e del socialmente inadeguato in quelle del danno e del reato». Nel senso che la paura e l'apprensione suscitate nella vittima sarebbero fattori che alimentano e rafforzano i comportamenti assillanti da parte del suo persecutore, A. MICOLI, *Il fenomeno dello stalking*, cit., p. 134.

<sup>22</sup> B. NICOL, *Quando la passione diventa ossessione*. *Stalking*, cit., p. 39.

<sup>23</sup> Sulla *trasversalità* del fenomeno, sotto il profilo dell'appartenenza a diverse classi sociali e del differente livello culturale dei soggetti coinvolti, pone l'accento A. MICOLI, *Il fenomeno dello stalking*, cit., p. 11. Anche in Italia, già da tempo, il problema è molto sentito. Tra le numerose e diverse iniziative riscontrate negli ultimi anni, si segnala, in particolare, l'attività del *Modena Group on Stalking (MGS)*, un gruppo di ricerca europeo multidisciplinare impegnato in progetti di tipo "multicentrico", che si inseriscono nell'ambito del Programma Daphne, finanziato dalla Commissione europea, il cui precipuo scopo sta nella prevenzione della violenza nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle donne. Un concreto aiuto alle vittime di *stalking* viene fornito, a livello nazionale, dall'Osservatorio Nazionale *Stalking* che è stato creato in seno al gruppo di lavoro dell'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia. Nel marzo del 2009, inoltre, è stato istituito, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Nucleo Carabinieri-Sezione Atti Persecutori, composto da un

allo *stalker* da una pregressa relazione sentimentale; mentre meno frequenti sono i casi di molestie assillanti perpetrate ai danni di vicini di casa, di sconosciuti, di conoscenti, di colleghi di lavoro o di clienti<sup>24</sup>. Stando ai dati forniti dall'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia (AIPC)<sup>25</sup>, risulterebbe vittima di *stalking* il 21% della popolazione; di queste vittime, sarebbero donne l'86% e uomini solo il 14% (il 66% di età compresa tra i 18 e i 25 anni). Se si guarda, invece, alla tipologia degli *stalkers*, la proporzione s'inverte (il 20% sono donne e l'80% uomini). Nell'80% dei casi, peraltro, la vittimizzazione primaria trova la propria causa in una pregressa relazione sentimentale o in un rapporto di amicizia o di colleganza lavorativa<sup>26</sup>.

Da una ricerca statistica condotta qualche anno addietro dall'Istat su un campione di 25.000 donne tra i sedici e i settant'anni<sup>27</sup>, è risultato che in Italia 2 milioni 77 mila donne hanno subito comportamenti persecutori (*stalking*), che le hanno particolarmente spaventate, dai partner al momento della separazione o dopo che si erano lasciate, il 18,8% del totale. Il 68,5% dei *partner* ha cercato insistentemente di parlare con la donna vittima di *stalking* contro la sua volontà, il 61,8% ha chiesto ripetutamente appuntamenti per incontrarla, il 57% l'ha aspettata fuori casa o a scuola o al lavoro, il 55,4% le ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati, il 40,8% l'ha seguita o spiata e l'11% ha adottato altre strategie. Quasi il 50% delle donne vittime di violenza fisica o sessuale da un partner precedente ha subito anche lo *stalking* (937 mila). 1 milione 139 mila donne hanno subito, invece, solo lo *stalking*, ma non violenze fisiche o sessuali<sup>28</sup>.

---

gruppo di esperti, con il compito di monitorare il fenomeno e di individuare i profili psicosociali dei molestatori. Scorgeva, tuttavia, appena pochi anni addietro, nel nostro Paese, una persistente sottovalutazione del fenomeno, che troverebbe la propria ragione, sul piano socio-culturale, nella diffusa tendenza a confondere i profili dello *stalker* con quelli di un corteggiatore particolarmente appassionato, L. TERZI, *Il nuovo reato di stalking: prime considerazioni*, in *Riv. pen.*, 2009, p. 779.

<sup>24</sup> Cfr. L. DE FAZIO, C. SGARBI, *Stalking: la diffusione del fenomeno, gli autori e le vittime*, in AA.VV., *Stalking e violenza alle donne*, a cura del Forum Associazione Donne Giuriste, FrancoAngeli, Milano, 2009, p. 41; L. DE FAZIO, I. MERZAGORA BETSOS, L. SHERIDAN, C. SGARBI, *Stalking e violenza: presentazione di uno strumento di valutazione del rischio*, in L. DE FAZIO, C. SGARBI, *Stalking e rischio di violenza. Uno strumento per la valutazione e la gestione del rischio*, FrancoAngeli, Milano, 2012, p. 41.

<sup>25</sup> I dati, reperibili nel sito [www.stalking.it](http://www.stalking.it), sono ripresi da C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 9.

<sup>26</sup> C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 29.

<sup>27</sup> "La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia" (dati statistici raccolti ed elaborati con riferimento all'anno 2006), reperibile nel sito [www.istat.it](http://www.istat.it). L'indagine è frutto di una convenzione tra l'Istat - che l'ha condotta - e il Ministero per i Diritti e le Pari Opportunità - che l'ha finanziata con i fondi del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza" e "Azioni di sistema" del Fondo Sociale Europeo.

<sup>28</sup> Vd., altresì, A. AGNESE, G. PULIATTI, *Gli atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 68. Risalendo indietro nel tempo, si può ricordare che nel 1998 un rapporto pubblicato dal Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti riteneva che l'8 per cento delle donne e il 2 per cento degli uomini, a un certo punto della

2. Il delitto di atti persecutori certamente rientra - almeno nell'ipotesi base di cui al primo comma<sup>29</sup> - nella categoria dei reati *comuni* e può dirsi, altresì, un reato *abituale*, stante la necessità di una reiterazione delle condotte<sup>30</sup>, di *evento*<sup>31</sup> e *di danno*<sup>32</sup>, posto che, ai fini dell'integrazione della fattispecie tipica, è

---

loro vita, avevano subito comportamenti persecutori. E che nel 2004, in Inghilterra, il *British Crime Survey* ebbe ad accertare che nell'anno precedente più di un milione e 200.000 donne britanniche e 900.000 uomini erano stati vittime di *stalking*.

<sup>29</sup> Nelle ipotesi aggravate di cui al secondo comma può ritenersi, in effetti, un reato proprio. Si parla, in dottrina, di reato proprio, con riferimento al fatto del coniuge legalmente separato o divorziato, e di reato "quasi proprio", con riferimento al fatto di colui che sia stato legato alla vittima da relazione affettiva (vd. E. LO MONTE, *Una nuova figura criminosa: lo "Stalking" (art. 612-bis c.p.). Ovvero l'ennesimo, inutile, "guazzabuglio normativo"*, cit., p. 489; P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, cit., p. 117). Vd. inoltre A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 103.

<sup>30</sup> Cfr. F. AGNINO, *Il delitto di atti persecutori e lo stato dell'arte giurisprudenziale e dottrinale*, in *Giur. merito*, 2011, p. 587 e 591 s.; R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, in *Guida dir.*, 2009, n. 10, p. 58; F. CESARI, *Custodia in carcere per il marito molestatore. Prime applicazioni del reato di stalking*, in *Fam. e dir.*, 2009, p. 1040; E. DINACCI, voce *Stalking*, cit., p. 2; G. FIAN-DACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 228 s.; F. MACRÌ, *Atti persecutori (art. 612 bis)*, cit., p. 363 e 369; V. MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2723; A. MANNA, *Il nuovo delitto di «atti persecutori» e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, cit., p. 475; A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 106; G. MAZZI, *sub art. 612-bis*, in G. LATTANZI, E. LUPO, *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. XI, t. II, Giuffrè, Milano, 2010, p. 1283; V.B. MUSCATIELLO, *Il cosiddetto stalking*, in S. VINCIGUERRA, F. DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, cit., p. 567, 571, 572 e 574; A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 224; P. PITTARO, *Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, in *Fam. e dir.*, 2009, p. 662; A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1383, 1387 e 1406; M. VIRGILIO, *Emergenza stalking: dalla violenza sessuale alla sicurezza pubblica (1996-2009)*, in EAD. (a cura di), *Stalking nelle relazioni di intimità*, cit., p. 15; F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, cit., p. 51. Lo stillicidio persecutorio - è stato detto efficacemente - rappresenta "l'in sé" dell'incriminazione [R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, cit., p. 58; L. PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, in S. CORBETTA/A. DELLA BELLA, G.L. GATTA (a cura di), *Sistema penale e "sicurezza pubblica": le riforme del 2009*, Ipsoa, Milano, 2009, p. 162; A. NATALINI, *Sciolto il nodo della frequenza minima necessaria perché il crimine possa ritenersi configurato*, in *Guida dir.*, 2010, n. 33-34, p. 74]. Vd., altresì, *Cass. pen.*, sez. V, 27 novembre 2012 (15 maggio 2013), n. 20993 e *Cass. pen.*, sez. I, 8 febbraio 2011 (8 marzo 2011), n. 9117 (qui la Corte, in applicazione di tale principio, in relazione al fatto di reato commesso da un soggetto minorenne, che aveva poi posto in essere ulteriori condotte una volta divenuto maggiorenne, ha attribuito la competenza al giudice ordinario). Anche la giurisprudenza di merito, d'altro canto, ha riconosciuto, fin da subito, l'abitualità del reato in questione: vd., ad es., Trib. Milano, 17 aprile 2009, M., in *Corr. merito*, 2009, p. 650 s.; Trib. Napoli, sez. IV, 30 giugno 2009, in *www.altalex.it*. Si veda, inoltre, a questo proposito, l'ampia rassegna di A. PECCIOLI, *Stalking: bilancio di un anno dall'entrata in vigore*, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, p. 399 s. (vd., altresì, EAD., *Il delitto di stalking: prime applicazioni nella giurisprudenza di legittimità*, *ivi*, p. 1309 e nt. 5).

<sup>31</sup> È questa l'opinione che, in dottrina, prevale largamente. Vd., tra gli altri, A. AGNESE/G. PULIATTI, *Gli atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 75 e 78; F. AGNINO, *Il delitto di atti persecutori e lo stato dell'arte*

richiesta la verifica di almeno uno degli eventi descritti in via alternativa<sup>33</sup> dalla norma incriminatrice (perdurante e grave stato di ansia o di paura, fondato timore per l'incolumità propria o di altre persone, alterazione delle abitudini di vita), la quale ne segna il momento consumativo e ciò comporta,

---

giurisprudenziale e dottrinale, cit., p. 588 s.; A. BARBAZZA, E. GAZZETTA, *Il nuovo reato di "atti persecutori"*, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com); R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, cit., p. 58; M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, in M. BERTOLINO, L. EUSEBI, G. FORTI (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, vol. III, Jovene, Napoli, 2011, p. 1395; P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, cit., p. 120; E. DINACCI, voce *Stalking*, cit., p. 2 e 3; T. GUERINI, *Il delitto di atti persecutori. Tra carenza di determinatezza e marketing penale*, in M. VIRGILIO (a cura di), *Stalking nelle relazioni di intimità*, cit., p. 34; F. MACRÌ, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e del nuovo delitto di "Atti persecutori"*, cit., p. 824; ID., *Atti persecutori (art. 612 bis)*, cit., p. 363; C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 49; L. PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 163; ID., *Il reato di "stalking" e le altre modifiche al codice penale nel d.l. n. 11/2009 conv. in l. n. 39/2009*, in [www.penale.it](http://www.penale.it); P. PITTARO, *Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, cit., p. 662; F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, cit., p. 73; A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, cit., p. 1389; F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, cit., p. 63. Ritene, peraltro, F. BARTOLINI (*Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile*, cit., p. 109) che, nel momento in cui si verifichi uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice, «il reato venuto a configurazione [sia] certamente permanente, in dipendenza della protrazione delle condotte illecite del suo autore». Proprio perché, nel contempo, è un reato di evento, si tratta, in un certo qual modo, di un reato abituale *sui generis* (vd. R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, cit., p. 58).

<sup>32</sup> A. AGNESE, G. PULIATTI, *Gli atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 76 e 78; F. AGNINO, *Il delitto di atti persecutori e lo stato dell'arte giurisprudenziale e dottrinale*, cit., p. 588 s.; A. ALBERICO, *La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), p. 9 s.; A.C. BALDRY, F. ROIA, *Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking*, FrancoAngeli, Milano, 2011, p. 23; R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, cit., p. 59 s.; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 228; T. GUERINI, *Il delitto di atti persecutori. Tra carenza di determinatezza e marketing penale*, cit., p. 28 e 30; I. LEONCINI, J. MEINI, *Lo stalking*, in *St. juris*, 2011, p. 268; V.B. MUSCATIELLO, *Il cosiddetto stalking*, cit., p. 567; C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 59; L. PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 164 s. Nel senso che ogni fattispecie che, come quella descritta nell'art. 612-bis c.p., sia posta a tutela della libertà personale, della libertà di autodeterminazione o della tranquillità soggettiva può essere considerata di danno o di pericolo, a seconda che si guardi al fatto nella prospettiva della parte del bene tutelato che è stata menomata, ovvero di quella che non è stata colpita, G. LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori"*. "Stalking the Stalking", in *Dir. pen. e proc.*, 2010, p. 877.

<sup>33</sup> Si parla in dottrina, a giusta ragione, di reato *ad evento alternativo* (cfr. P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, cit., p. 118; F. CESARI, *Custodia in carcere per il marito molestatore. Prime applicazioni del reato di stalking*, cit., p. 1040). Vd. anche, sul punto, A. PECCIOLI, *Il delitto di stalking: prime applicazioni nella giurisprudenza di legittimità*, cit., p. 1310. Vd. inoltre, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. pen., sez. V, 11 gennaio 2010 (26 marzo 2010), n. 11945, in *Resp. civ. e prev.*, 2010, p. 2517 (con nota di E. MORANO CINQUE, *Stalking: una ricostruzione del fenomeno alla luce delle categorie civilistiche*, *ivi*, p. 2517 ss.); Cass. pen., sez. V, 22 giugno 2010 (21 settembre 2010), n. 34015, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, p. 1306 s. e in *Guida dir.*, 2010, n. 41, p. 90; Cass. pen., sez. V, 19 maggio 2011 (26 luglio 2011), n. 29872; Cass. pen., sez. V, 27 novembre 2012 (15 maggio 2013), n. 20993; Cass. pen., sez. III, 3 aprile 2013, n. 15334.



d'altra parte, un'effettiva lesione del bene giuridico tutelato<sup>34</sup>. Lo ha affermato, d'altronde, anche la Cassazione: il delitto di atti persecutori è reato ad evento di danno e si distingue sotto tale profilo dal reato di minacce, che è reato di pericolo<sup>35</sup>.

È anche vero, tuttavia, che una parte autorevole (per quanto minoritaria) della dottrina contesta recisamente, con argomenti che certo meritano attenzione, l'inquadramento dello *stalking* tra i reati di evento (di danno), ritenendo che si tratti piuttosto di un reato *di pericolo concreto*<sup>36</sup>.

Si pone in evidenza, in quest'ordine di idee, soprattutto la vaghezza e la problematica verificabilità degli eventi tipizzati nella fattispecie in esame (e in particolare dei primi due), eventi psicologici, si è detto, di difficile accertamento

<sup>34</sup> F. MACRÌ, *Atti persecutori (art. 612 bis)*, cit., p. 367; F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, cit., p. 64.

<sup>35</sup> Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2010 (7 maggio 2010), n. 17698. Vd., altresì, Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 2012 (14 aprile 2012), n. 14391; Cass. pen., sez. V, 15 maggio 2013 n. 20993; nonché Trib. Bari, sez. riesame, 6 aprile 2009 (ord.), in *Giur. merito*, 2009, p. 1921 ss., con nota di F. RESTA, *Il delitto di stalking. Verso un nuovo habeas corpus della donna?* (ivi, p. 1924 ss.), e in *Corr. merito*, 2009, p. 768 ss.; Trib. Napoli, sez. IV, 30 giugno 2009, cit.; Trib. Napoli - sez. dist. Marano, 12 novembre 2010, n. 14877, in *Giur. merito*, 2011, p. 2222 ss., con nota di F. AGNINO, *Delitto di atti persecutori e ricerca per tipo di autore dello stalker* (ivi, p. 2237 ss.); Trib. Bari, Uff. G.i.p., 16 febbraio 2011 (quest'ultima decisione è richiamata da A. MICOLI, *Il fenomeno dello stalking*, cit., p. 76). Già il Consiglio superiore della Magistratura, del resto, nel parere sul testo del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, reso ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (delibera del 2 aprile 2009), aveva osservato che «si tratta di un reato di danno e di evento la cui sussistenza richiede non solo una condotta molesta o minacciosa, ma anche il verificarsi di un'alterazione dell'equilibrio della vittima».

<sup>36</sup> S. BONINI, *Lo stalking come reato: il nuovo art. 612-bis c.p. e le fattispecie penali previgenti, anche in prospettiva comparata*, in Provincia autonoma di Trento (a cura di), *Lo stalking. Caratteristiche del fenomeno e strumenti di tutela*, Trento, 2011 (reperibile nel sito [www.pariopportunita.provincia.tn.it](http://www.pariopportunita.provincia.tn.it)), p. 21; E. LO MONTE, *Una nuova figura criminosa: lo "Stalking" (art. 612-bis c.p.). Ovvero l'ennesimo, inutile, "guazzabuglio normativo"*, cit., p. 494 s.; V. MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, cit., p. 2725 s.; A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 133 s., 148 ss., 153 ss., 156 ss.; L. TERZI, *Il nuovo reato di stalking: prime considerazioni*, cit., p. 782; E. VENAFRO, *Commento all'art. 7, in AA.VV. Commenti articolo per articolo al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., in l. 23.4.2009 n. 38 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, in *Legisl. pen.*, 2009, p. 486, 487 ss. Non sembra, invece, aderire a questo orientamento minoritario il Cadoppi, che si limita piuttosto a evidenziare i profili di criticità della scelta compiuta dal legislatore, ritenendo, per l'appunto, che sarebbe stato preferibile optare per la costruzione normativa di una fattispecie di pericolo [vd. ID., *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida dir.*, 2009, n. 19, p. 53; ID., *Stile legislativo di common law e continentale a confronto: l'esempio dello stalking*, in S. VINCIGUERRA, F. DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, cit., p. 119 s.; nonché, già prima, con riferimento al d.d.l. C. 2169, *Stalking: solo un approccio multidisciplinare assicura un'efficace azione di contrasto*, in *Guida dir.*, 2007, n. 7, p. 11]. Nel senso che la norma, sotto questo particolare profilo, lascerebbe spazio, per il suo significato controverso, all'una e all'altra interpretazione, ponendosi in contrasto con il "principio di chiarezza", A. MANNA, *Il nuovo delitto di «atti persecutori» e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, cit., p. 477.

e di carattere prettamente soggettivo, in quanto la reazione può variare sensibilmente in relazione alle differenti caratteristiche della vittima concreta: la tipologia e la frequenza dei comportamenti che possono determinare la reazione è esclusivamente soggettiva e dipende dalla personalità, dalle esperienze e dal contesto culturale di riferimento<sup>37</sup>.

Questi eventi, se effettivamente ritenuti tali, porrebbero dei seri e fondati problemi di compatibilità con *il principio di precisione* della norma incriminatrice, che non consentirebbe di individuare, in modo chiaro e tranquillizzante, la linea di confine tra il lecito e l'illecito, con la conseguenza inevitabile di attribuire all'interprete un ruolo creativo nella definizione di tale confine, attraverso una valutazione del caso concreto<sup>38</sup>. Si lamenta, inoltre, la violazione del principio di determinatezza, che impone al legislatore di descrivere, nella configurazione dei reati, fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo<sup>39</sup>.

Si rischierebbe, poi, di entrare in rotta di collisione con lo stesso principio di uguaglianza, il quale dovrà ritenersi violato laddove «*la fisiologica diversità delle interpretazioni giurisprudenziali nello stabilire la soglia della tipicità si trasformi in patologico arbitrio in mancanza di chiari parametri di riferimento e in presenza di elementi la cui interpretazione è troppo incerta (come avviene in relazione a tutti gli eventi della fattispecie in esame, anche nell'ipotesi del cambiamento delle abitudini di vita)*»<sup>40</sup>.

E non solo. Se si dovesse accedere all'interpretazione secondo cui quella descritta nell'art. 612-bis sarebbe una fattispecie causale, gli eventi ivi previsti dovrebbero necessariamente rientrare nell'oggetto del dolo e ciò renderebbe ancor più complicate le cose, dato che molto spesso nell'autore del reato mancherebbe del tutto la volontà di realizzare detti eventi; la volontà sarebbe diretta soltanto al compimento delle condotte che risultano moleste o minacciose e che sono finalizzate a instaurare un contatto con la vittima, o ad avvia-

<sup>37</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 133.

<sup>38</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 148 s. La terminologia, evidentemente, è mutuata da Marinucci e Dolcini, i quali, com'è noto, distinguono tra un principio di precisione, dal quale scaturisce l'obbligo per il legislatore di disciplinare con precisione il reato e le sanzioni penali, in modo da restringere gli spazi di discrezionalità del giudice (IID., *Corso di diritto penale*, 3<sup>a</sup> ediz., Giuffrè, Milano, 2001, p. 119 ss.; *Manuale di diritto penale*, 4<sup>a</sup> ediz., Giuffrè, Milano, 2012, p. 57 ss.), un principio di determinatezza, che invece esprime l'esigenza che le norme penali descrivano fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo (IID., *Corso di diritto penale*, cit., p. 163 ss.; *Manuale di diritto penale*, cit., p. 63 s.), e il principio di tassatività, che altro non sarebbe che il *divieto di analogia*, rivolto al giudice e, ancor prima, al legislatore (IID., *Corso di diritto penale*, cit., p. 167 ss.; *Manuale di diritto penale*, cit., p. 64 ss.).

<sup>39</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 150.

<sup>40</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 151 s.

re o ristabilire una relazione interrotta<sup>41</sup>.

Ancora: il ritenere lo *stalking* un reato di evento porterebbe a incentrare il giudizio di disvalore sugli effetti della condotta sulla psiche della vittima, piuttosto che sull'idoneità causale della stessa condotta<sup>42</sup>. Potrebbe, allora, accadere che una condotta scarsamente significativa e non idonea, in base ad una valutazione *ex ante*, a provocare uno stato di ansia e di paura, assuma rilevanza penale anche quando l'evento si verifichi soltanto a causa della particolare fragilità psicologica della vittima; e che, per converso, la punibilità si debba escludere, pur in presenza di condotte invasive e assillanti, laddove l'evento non si verifichi per la spiccata forza di carattere e l'ostinazione della vittima stessa, che tuttavia non si vede perché mai, anche in tal caso, non debba essere adeguatamente tutelata<sup>43</sup>.

Sul piano dell'interpretazione letterale, si fa leva sul significato della locuzione «*in modo da*» (cagionare, ingenerare o costringere), con cui vengono introdotte, nella previsione normativa, tre diverse subordinate consecutive implicite, utilizzata per descrivere il nesso che deve sussistere tra le condotte reiterate e l'evento. Si osserva, in particolare, che si tratta di una locuzione anodina, suscettibile di poter essere interpretata nel senso di richiedere solo una idoneità della condotta a causare quel danno e non l'effettivo verificarsi dell'evento descritto dalla norma<sup>44</sup>.

<sup>41</sup> Così, ancora, A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 134.

<sup>42</sup> Così già A. CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, cit., p. 53.

<sup>43</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 152; E. VENAFRO, *Commento all'art. 7*, cit., p. 487 s.

<sup>44</sup> Così E. VENAFRO, *Commento all'art. 7*, cit., p. 488. Vd., altresì, E. LO MONTE, *Una nuova figura criminosa: lo "Stalking" (art. 612-bis c.p.). Ovvero l'ennesimo, inutile, "guazzabuglio normativo"*, cit., p. 494; V. MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, cit., p. 2725; A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 154. *Contra*, tuttavia, nel senso che l'uso di una siffatta locuzione, seppur non del tutto ineccepibile, sarebbe sufficiente ad escludere la natura di reato di pericolo degli atti persecutori, F. MACRÌ, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e del nuovo delitto di "Atti persecutori"*, cit., p. 825; ID., *Atti persecutori (art. 612 bis)*, cit., p. 365. Non manca di sottolineare la singolarità e l'equivocità, almeno a prima vista, dell'anzidetta locuzione neppure A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, cit., p. 1389. Essa, tuttavia, non rappresenta un *unicum* nella terminologia legislativa. Spigolando qua e là tra le norme incriminatrici del codice penale è dato, invero, riscontrarla in più di un'occasione: negli artt. 244, co. 1 (*Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra*); 267, co. 1 (*Disfattismo economico*), 331, co. 1 (*Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità*), 421 (*Pubblica intimidazione*), 502, co. 2 (*Serrata e sciopero per fini contrattuali*), 603 (*Plagio*), 672, co. 2, n. 1 e 2 (*Omessa custodia e mal governo di animali*). Come tiene a rammentare E. LO MONTE (*Una nuova figura criminosa: lo "Stalking" (art. 612-bis c.p.). Ovvero l'ennesimo, inutile, "guazzabuglio normativo"*, cit., p. 498), le disposizioni di cui agli artt. 502 e 603 c.p. sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, la contravvenzione di cui all'art. 672 c.p. è stata depenalizzata, mentre l'art. 267 c.p. è una

E non si manca neppure di cogliere, nella medesima prospettiva, una (invero dubbia) similitudine tra la fattispecie in discorso e quella tipizzata nell'art. 612 c.p., che, secondo un'interpretazione fatta propria dai giudici di legittimità, delinerebbe anch'essa un reato di pericolo, per la cui integrazione non sarebbe richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mediante l'incussione di timore nella vittima, essendo sufficiente l'idoneità a incutere timore del male prospettato al soggetto passivo<sup>45</sup>. Ragionando in questo modo, peraltro, come qualcuno ha detto<sup>46</sup>, «*ci si muoverebbe sulla falsariga di quella giurisprudenza che, in riguardo al reato di cui all'art. 660 c.p., ha affermato che esso consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone e richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà*»<sup>47</sup>.

Si aggiunge che questa interpretazione sembra essere la più conforme alla natura di reato abituale degli atti persecutori, poiché il reato abituale normalmente concentra il proprio disvalore sulla condotta, della quale si richiede la reiterazione, mentre nei reati di danno ciò che assume rilievo non è la reiterazione delle condotte offensive, bensì piuttosto la verifica dell'evento con cui si realizza la lesione del bene giuridico<sup>48</sup>; ed anche quella più rispettosa del principio di offensività, dato che in questo modo «*si valorizza l'accertamento del disvalore della condotta richiedendo un'oggettiva carica offensiva in termini di idoneità*»<sup>49</sup>.

Sarebbe, dunque, sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie tipica, la realizzazione di una condotta idonea, prodromica, a cagionare, ingenerare o costringere<sup>50</sup>. Il legislatore avrebbe così anticipato la soglia dell'intervento pe-

---

norma ad alto tasso di ineffettività, che non ha trovato applicazione nella prassi giurisprudenziale. Al di fuori del codice, una delle ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale è configurata, più o meno, allo stesso modo: quella della tenuta di libri o di altre scritture contabili «*in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari*» (art. 216, co. 1, n. 2, R.d. 16 marzo 1942, n. 267).

<sup>45</sup> E. LO MONTE, *Una nuova figura criminosa: lo "Stalking" (art. 612-bis c.p.). Ovvero l'ennesimo, inutile, "guazzabuglio normativo"*, cit., p. 494 s.; A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 154.

<sup>46</sup> V. MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, cit., p. 2726.

<sup>47</sup> Vd., altresì, A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 154.

<sup>48</sup> Così A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 155 s.

<sup>49</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 156.

<sup>50</sup> E. LO MONTE, *Una nuova figura criminosa: lo "Stalking" (art. 612-bis c.p.). Ovvero l'ennesimo, inutile, "guazzabuglio normativo"*, cit., p. 494.

nale, facendola coincidere con la creazione di un pericolo concreto. Mentre il verificarsi degli eventi previsti resterebbe, per così dire, tagliato fuori dalla tipicità oggettiva. Tali eventi servirebbero soltanto da parametro di riferimento per la valutazione dell'idoneità della condotta; e il loro concreto avverarsi non dovrebbe incidere in alcun modo né sull'*an* né sul *quantum* della punibilità.

Spetterebbe, pertanto, al giudice valutare, tenendo conto delle specificità della situazione concreta, l'idoneità causale rispetto all'evento – verificatosi o meno, a questo punto non rileva – dell'azione posta in essere<sup>51</sup> e la sussistenza del pericolo, che dovrebbe segnare la consumazione del reato.

L'interpretazione degli atti persecutori come fattispecie di pericolo concreto, tuttavia, non merita accoglimento e gli argomenti addotti da chi la sostiene non appaiono persuasivi.

Per quanto attiene, in particolare, alla paventata violazione del principio di tassatività (o di determinatezza o di precisione), a cui sembra non potersi sottrarre la disposizione in discorso una volta che si consideri la fattispecie di *stalking* come fattispecie di evento<sup>52</sup>, bisogna dire, innanzi tutto, che il problema derivante dall'asserita vaghezza e inafferrabilità degli eventi, per come descritti nella norma incriminatrice, non potrebbe essere risolto, e neppure aggirato, trasformando surrettiziamente quella di atti persecutori in una fattispecie di pericolo concreto. Che anzi, come non si è mancato di osservare<sup>53</sup>, quella stessa incertezza non potrebbe non riflettersi sul piano della valutazione circa la sussistenza del pericolo: «*avendo, infatti, il legislatore tipizzato tre eventi afferenti al piano intimo e psicologico della vittima, un giudizio prognostico finirebbe per sconfinare nel vero e proprio arbitrio, difettando dei necessari termini di riscontro sul piano empirico-fattuale*»<sup>54</sup>.

Senza contare, d'altra parte, che, se c'è un *deficit* di tassatività della fattispecie, non può certo spettare all'interprete il porvi rimedio con un tratto di penna, amputandone la struttura e deprivandola di uno dei suoi elementi essenziali, in cui si esprime la concreta dimensione offensiva dell'illecito. La figura legale è quella che è: se non è tassativa altro non resta da fare che mettere in evidenza quelli che potrebbero essere i profili di una sua illegittimità costituzio-

<sup>51</sup> Vd. V. MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, cit., p. 2726.

<sup>52</sup> In effetti, come si avrà occasione di verificare nel prosieguo, non sono poche in dottrina le voci di coloro i quali avanzano forti dubbi circa la compatibilità, sotto diversi profili, di tale fattispecie con il principio di tassatività.

<sup>53</sup> A. ALBERICO, *La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 10.

<sup>54</sup> A. ALBERICO, *La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 10. Sul punto si vedano inoltre le condivisibili osservazioni di A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 225.

nale oppure reclamare un intervento legislativo che risolva alla radice il problema<sup>55</sup>.

Quanto all'argomento secondo cui la prospettata interpretazione sarebbe anche quella in grado di garantire un maggior rispetto del *principio di offensività*, in quanto, con essa, il baricentro dell'incriminazione viene a spostarsi sul disvalore dell'azione e sulla sua carica offensiva, stante la necessità di verificarne, con un giudizio *ex ante*, l'idoneità causale rispetto all'evento, bisogna sgombrare il campo da un equivoco, che potrebbe essere alimentato da un discorso di questo tipo. Anche in relazione ai reati con evento di danno, non si può affatto prescindere da una previa verifica dell'idoneità della condotta, che altrimenti non sarebbe neppure da considerare *tipica*. Non potrà certo sostenersi che la verifica dell'evento abbia l'effetto di sanare *ex post* l'idoneità causale della condotta. Se questa non è idonea, non vi è dubbio che verrebbero a mancare i presupposti per imputare oggettivamente l'evento verificatosi<sup>56</sup>. Non potrebbe configurarsi, altrimenti, quel *nesso di rischio* che, come insegna la migliore dottrina<sup>57</sup>, è essenziale e imprescindibile ai fini dell'*objektive Zurechnung*<sup>58</sup>.

Naturalmente, nel caso in cui la condotta sia idonea, ma l'evento ugualmente non si verifichi per via della particolare capacità di resistenza e della forza di carattere della vittima, il delitto sarà pur sempre configurabile nella forma tentata, cosicché, neppure in tal caso, la stessa vittima resterà sprovvista di tutela

<sup>55</sup> Nel senso che sia le addotte ragioni di politica criminale sia le legittime critiche mosse all'indeterminatezza della fattispecie, se ricostruita come illecito di danno, avrebbero «*maggior efficacia in chiave di riforma, piuttosto che in un'ottica meramente interpretativa*», T. GUERINI, *Il delitto di atti persecutori. Tra carenza di determinatezza e marketing penale*, cit., p. 30 s.

<sup>56</sup> «Lo schema dell'imputazione oggettiva dell'evento - è stato osservato da L. CORNACCHIA, *Causalità*, in S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale*, pt. gen., il Mulino, Bologna, 2007, p. 335 s. - comporta il passaggio dal piano causale-naturalistico a quello del rischio che la condotta dell'agente porta con sé: quest'ultima non viene più considerata sotto l'aspetto di *condicio sine qua non* dell'evento, ma quale *fonte di rischi per i beni giuridici tutelati*. [...] Il giudizio sul rischio è [...] dapprima prognostico *ex ante*: si risolve in un paradigma stocastico (analogo a quello utilizzato dall'art. 56 c.p. per l'accertamento dell'idoneità degli atti nel tentativo), destinato a stabilire se la condotta di un soggetto sia tale da produrre un rischio per il bene giuridico o ad aumentare un rischio già esistente» (corsivo in originale).

<sup>57</sup> M. DONINI, voce *Imputazione oggettiva dell'evento (diritto penale)*, in *Enc. Dir., Annali III*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 635 ss.

<sup>58</sup> Sostanzialmente conforme è l'opinione di G. MAZZI (*sub art. 612-bis*, cit., p. 1288), il quale, pur senza fare riferimento alla teoria dell'imputazione oggettiva (richiama, invece, quella della causalità adeguata), partendo dall'idea che il reato richieda comunque, ai fini della sua integrazione, il verificarsi dell'evento, ipotizza che, attraverso l'uso della locuzione "in modo da", che figura nella norma, il legislatore abbia inteso richiedere l'accertamento di un *requisito di adeguatezza* tra la condotta e un evento «*che potrebbe essere riconducibile alla particolare sensibilità della vittima*». Sulla necessità di valutare la condotta del soggetto agente sotto il profilo della sua idoneità a cagionare l'evento pone l'accento, d'altra parte, anche Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 2012 (16 aprile 2012), n. 14391.

penale.

Altra questione è se nella base cognitiva del giudizio di idoneità debba farsi rientrare o meno anche l'eventuale fragilità psicologica della vittima, la sua particolare "impressionabilità". E la risposta è sì, ma solo allorchè essa faccia parte delle conoscenze superiori dell'agente concreto<sup>59</sup>. Non è allora una questione di dolo, come pure si vorrebbe da una parte della dottrina<sup>60</sup>, ma, ancor prima, una questione di tipicità del fatto e di imputazione oggettiva. Varrebbe, insomma, anche per gli atti persecutori, *mutatis mutandis*, quel che già si ritiene a proposito della valutazione, mercè, per l'appunto, un giudizio *ex ante*, dell'idoneità della minaccia ad incidere sulla sfera psichica del soggetto passivo. Anche qui si sostiene, a ragione, che le sue particolari condizioni psicologiche (la sua fragilità caratteriale, la sua scarsa capacità di resistenza, la sua particolare impressionabilità) possono entrare in gioco solo a patto che le stesse siano conosciute dall'autore della minaccia<sup>61</sup>.

Tutto ciò per dire che non è affatto necessario un recupero per via interpretativa dell'idoneità dell'azione, ottenuta ponendo in non cale l'evento tipico e trasformando surrettiziamente in *Gefährdungsdelikt* quello che è, e non può non restare, un *Verletzungsdelikt*.

Va infine esclusa, sul piano argomentativo, qualsivoglia rilevanza del richiamo all'uso della locuzione "in modo da", alla sua equivocità e al suo possibile significato alternativo, nel senso di avallare una rimodulazione in chiave di pericolo concreto della fattispecie di atti persecutori. Tale locuzione, come già detto, introduce una proposizione consecutiva, la quale, per definizione, indica la *conseguenza* di quanto è detto nella principale.

Si tenga presente, d'altra parte, che, con riferimento alle singole disposizioni

---

<sup>59</sup> Alla medesima conclusione perviene G. MAZZI (*sub art. 612-bis*, cit., p. 1288 s.), quando afferma che «non potrebbe essere esclusa la punibilità per il delitto in oggetto quando l'agente, consapevole della particolare impressionabilità del soggetto passivo, attui una condotta che sa essere in concreto idonea a provocare, nei confronti di questi, uno degli eventi rilevanti ex art. 612-bis». Sembra invece ritenere che di tale circostanza si debba sempre tenere conto ai fini della valutazione dell'idoneità della condotta A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 155. Con riferimento ai reati di pericolo concreto, nel senso che il giudizio dev'essere a base totale *ex ante*, che cioè deve ricomprendere tutte le circostanze ontologiche esistenti al momento del fatto tipico e comunque prima dell'epilogo, F. ANGIANI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, Giuffrè, Milano, 1994, p. 97 ss. Si veda altresì, sempre su questo specifico aspetto, M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 342 ss.

<sup>60</sup> Vd., ad es., A. CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, cit., p. 53; ID., *Stile legislativo di common law e continentale a confronto: l'esempio dello stalking*, cit., p. 119; P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, cit., p. 178; P. PITTARO, *Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, cit., p. 663.

<sup>61</sup> Si vedano, in tal senso, i condivisibili rilievi di F. MANTOVANI, *Diritto penale*, pt. spec., vol. I, 3<sup>a</sup> ediz., Cedam, Padova, 2008, p. 261 e 325.

di parte speciale in cui questa è adoperata, nessuno dubita di trovarsi di fronte ad altrettante fattispecie di evento. Il che dovrà dirsi per la fattispecie di interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.), il cui evento è costituito dal turbamento della regolarità del servizio<sup>62</sup>; per quella di pubblica intimidazione (art. 421 c.p.), dove l'evento è rappresentato dalla verifica di un effetto intimidatorio percepibile da una generalità di persone, quale conseguenza della condotta tipizzata<sup>63</sup>; per quella di plagio (originariamente prevista nell'art. 603 c.p.), in cui l'evento consisteva nella riduzione del soggetto passivo in uno stato di totale soggezione e cioè nell'annullamento della sua personalità<sup>64</sup>. È vero che in altri casi la medesima locuzione è stata usata per configurare delle fattispecie che sono innegabilmente *fattispecie di pericolo* (artt. 244, co. 1, 267, co. 1, 672, co. 2, nn. 1 e 2 c.p.), ma qui è l'evento stesso ad essere tipizzato come evento di pericolo.

Si fa notare, inoltre, non senza ragione, come le tre voci verbali all'infinito, impiegate dal legislatore con riferimento ai tre diversi eventi previsti ("cagionare", "ingenerare" e "costringere"), abbiano una «*evidente attitudine a esprimere la necessità di un nesso eziologico*» tra le condotte reiterate e quegli stessi eventi<sup>65</sup>. Il che per il "cagionare" è fuor di dubbio<sup>66</sup>; ma anche "ingenerare", nell'uso linguistico corrente, ha il medesimo significato; mentre, con riferimento al "costringere", si rileva in dottrina che la causalità assume le sembianze di un'alterazione del processo motivazionale<sup>67</sup>.

Non è detto, d'altra parte, che il legislatore non sia libero di configurare come reato di evento anche un reato abituale, in modo tale da giustapporre all'*Erfolgsunwert* uno specifico disvalore della condotta. La fattispecie risulterebbe, in questo modo, perfettamente bilanciata.

<sup>62</sup> Vd., ad es., G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. I, 5<sup>a</sup> ediz., Zanichelli, Bologna, 2012, p. 278; M. ROMANO, *I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali*, 2<sup>a</sup> ediz., Giuffrè, Milano, 2006, p. 379 ss., n. marg. 11 e 14. Per una diversa interpretazione vd. però A. PAGLIARO, M. PARODI GIUSINO, *Principi di diritto penale*, pt. spec., vol. I, 10<sup>a</sup> ediz., Giuffrè, Milano, 2008, p. 380 s. Nel senso che il delitto in questione, in entrambe le ipotesi, è reato di danno e non di pericolo, già V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. V, 5<sup>a</sup> ediz., Utet, Torino, 1982, p. 382.

<sup>63</sup> Vd. G. DE VERO, voce *Intimidazione pubblica*, in *Dig. Pen.*, vol. VII, Utet, Torino, 1993, p. 237 s.; V. MAIELLO, voce *Pubblica intimidazione*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXVII, Giuffrè, Milano, 1988, p. 919.

<sup>64</sup> Vd., per tutti, F. COPPI, voce *Plagio*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, p. 939 e 941.

<sup>65</sup> T. GUERINI, *Il delitto di atti persecutori. Tra carenza di determinatezza e marketing penale*, cit., p. 29.

<sup>66</sup> Si è osservato che si tratta di un verbo tipico della causalità (il significato, d'altra parte, nel linguaggio comune è univoco), «il cui utilizzo rivela abitualmente la necessità di un vincolo condizionalistico tra la condotta e un risultato conseguentemente eletto ad evento naturalistico del reato» (L. PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 164). Si è anche detto, efficacemente, che esso, nel linguaggio codicistico, «porta impresse le stimmate della causalità» (M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1392).

<sup>67</sup> Così A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 226.



L'interpretazione degli atti persecutori come reato ad evento di danno trova, del resto, conferma nell'andamento dei lavori parlamentari relativi al d.d.l. C. 1440, nel quale, com'è noto, era prevista (all'art. 1) una configurazione del reato molto simile a quella attuale. Nel corso dei lavori, la Commissione Giustizia della Camera aveva in effetti proposto una riformulazione della fattispecie così da configurare lo *stalking* come un reato di mera condotta e di pericolo concreto (laddove sarebbe stata necessaria e sufficiente una condotta concretamente idonea a determinare lo stato di ansia e di paura)<sup>68</sup>; e ciò per evitare che le paventate difficoltà di accertamento e di prova, nel processo, della verifica dell'evento e del nesso di causalità potessero rendere problematica l'applicazione della norma e perciò attenuarne l'efficacia. In assemblea questa proposta, tuttavia, non ebbe seguito e nella seduta del 28 gennaio 2009 fu approvato un emendamento che riportava la disposizione alla sua formulazione originaria<sup>69</sup>. Si temeva che l'arretramento della soglia dell'intervento penale potesse portare ad una eccessiva estensione della sfera applicativa della norma, con il rischio di attribuire rilevanza penale a fatti sostanzialmente inoffensivi<sup>70</sup>.

Non senza considerare, infine, che la particolare severità del trattamento sanzionatorio previsto sarebbe, probabilmente, sproporzionata per eccesso rispetto a un reato di mero pericolo e più adatta, invece, come risposta nei confronti di un reato di effettiva lesione<sup>71</sup>.

**3. La collocazione sistematica della norma incriminatrice nel sottoinsieme dei delitti contro la libertà morale (libro II, titolo XII, capo III, sezione III c.p.) indurrebbe a ritenere che sia proprio questo il bene tutelato dalla stessa<sup>72</sup>. E**

<sup>68</sup> Cfr. R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, cit., p. 59; P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, cit., p. 122.

<sup>69</sup> L'emendamento era stato proposto dagli on. Pecorella, Calderisi e Bianconi. Il testo era il seguente: «Al comma 1, lettera a), capoverso, primo comma, sostituire le parole: molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a *con le seguenti*: con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da».

<sup>70</sup> Cfr. R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, cit., p. 59; A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, cit., p. 1389 e nt. 29. Vd., altresì, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 228 s. Ma il rischio ci sembra che fosse, tutto sommato, alquanto circoscritto, dato che era comunque prevista, come requisito essenziale di fattispecie, la concreta idoneità causale della condotta. Si è già visto, peraltro, che come argomento a sostegno della tesi che ravvisa negli atti persecutori un reato di mera condotta e di pericolo concreto si invoca, tra gli altri, proprio l'asserita maggiore aderenza di questa interpretazione al principio di offensività.

<sup>71</sup> Così G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 228.

<sup>72</sup> Sostengono R. BRICCHETTI e L. PISTORELLI (*Entra nel codice la molestia reiterata*, cit., p. 62) che tale scelta del legislatore è stata condizionata, probabilmente, dalla selezione della minaccia come possibile modalità alternativa della condotta tipica (vd. pure, in tal senso, L. PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti*

ciò è senz'altro vero, ma il discorso necessita di un ulteriore approfondimento.

Si sostiene, a giusta ragione, che la libertà morale rappresenta un bene o valore assoluto, che assurge a fondamento su cui si innestano tutte le altre libertà<sup>73</sup>. Essa viene generalmente definita come libertà di autodeterminarsi secondo motivi propri, ma non è solo questo. La migliore dottrina, peraltro, non ha mancato di sottolineare l'artificiosità del tentativo di procedere ad un'*actio finium regundorum* che permetta una rigida separazione di questa dalle altre libertà, le quali pure formano oggetto di tutela penale. E ciò perché profili di tutela della libertà morale sarebbero «*chiaramente riscontrabili anche nell'ambito della protezione penale predisposta a difesa di altr[e] libertà*»<sup>74</sup>.

Quel che appare fuor di dubbio, ad ogni modo, è che – come affermato da una voce autorevole della nostra dottrina<sup>75</sup> – il concetto di libertà morale non può ridursi alla sola libertà di autodeterminazione, ma è più complesso e articolato, lasciando trasparire ulteriori e significativi profili. La libertà di autodeterminarsi va infatti considerata soltanto come uno specifico aspetto di quella più ampia *libertà psichica* – da intendersi come «*libertà della propria sfera psichica da interferenze esterne*»<sup>76</sup> – nella quale rientrano pure la stessa capacità d'intendere e di volere – ma qui, forse, sarebbe il caso di parlare, in senso più ampio, di *inviolabilità psichica*<sup>77</sup> – e la tranquillità psichica<sup>78</sup>.

Se questo è vero, allora, si potrebbe anche concludere che il delitto di atti persecutori rientra a pieno titolo nella categoria dei delitti contro la libertà morale e non ci sarebbe neppure bisogno di andare a “scomodare” la figura del reato *plurioffensivo*<sup>79</sup>, che, peraltro, ancor di recente non si è mancato di

---

*persecutori* (c.d. stalking), cit., p. 169).

<sup>73</sup> Così A.M. MAUGERI, *Tutela della libertà morale*, in D. PULITANÒ (a cura di), *Diritto penale*, pt. spec., vol. I, Giappichelli, Torino, 2011, p. 231. Per una efficace ricostruzione storica dell'evoluzione della tutela penale, con specifico riferimento alla libertà morale, cfr. V. TORRE, *I delitti contro la libertà morale*, in A. MANNA (a cura di), *Reati contro la persona*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 571 ss.

<sup>74</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 208. Forse non è neppure del tutto casuale che nel classico Manuale di parte speciale di Francesco Antolisei delitti contro la libertà morale come la violenza privata e la minaccia vengano ricompresi nella parte dedicata ai “reati contro la libertà personale” (cfr. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, pt. spec., vol. I, 15<sup>a</sup> ediz., Giuffrè, Milano, 2008, p. 139 ss).

<sup>75</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale*, pt. spec., cit., p. 306.

<sup>76</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale*, pt. spec., cit., p. 306.

<sup>77</sup> A.M. MAUGERI, *Tutela della libertà morale*, cit., p. 231.

<sup>78</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale*, pt. spec., cit., p. 306. Vd. pure, nel senso che sarebbe artificiosa una rigida separazione tra il bene della tranquillità, in sé considerato, e quello della libertà morale, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 222, nt. 2.

<sup>79</sup> Che il delitto previsto nell'art. 612-bis c.p. rientri nella categoria dei reati plurioffensivi è opinione assai diffusa in dottrina. Vd., ad es., F. AGNINO, *Il delitto di atti persecutori e lo stato dell'arte giurisprudenziale e dottrinale*, cit., p. 596; R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reite-*

criticare con decisione<sup>80</sup>. Vediamo.

Il verificarsi degli eventi tipizzati nella norma incriminatrice di cui si discorre - perdurante e grave stato di ansia o di paura, fondato timore per l'incolumità propria ovvero di una *nahestehende Person*, alterazione delle proprie abitudini di vita - segna, in effetti, il momento di incidenza della condotte reiterate sui diversi profili dello stesso bene giuridico tutelato, vale a dire la libertà morale. Orbene, i primi due eventi costituiscono, senza alcun dubbio, un'offesa alla *tranquillità personale*<sup>81</sup> o *individuale*<sup>82</sup>, o *serenità psicologica*<sup>83</sup> che dir si voglia - è questo, d'altra parte, lo stesso bene tutelato dalla norma (art. 612 c.p.) che, com'è noto, punisce il delitto di minaccia<sup>84</sup> -, considerata come il normale presupposto per il normale esercizio dei diritti di libertà<sup>85</sup> alla quale,

rata, cit., p. 62; F. MACRÌ, *Atti persecutori (art. 612 bis)*, cit., p. 362; A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 103 s.; L. PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 170; F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, cit., p. 33.

<sup>80</sup> Vd., in tal senso, A. MANNA, *Il nuovo delitto di «atti persecutori» e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, cit., p. 478, il quale parla, in chiave critica, di una non plausibile "riesumazione" della plurioffensività, che la più moderna dottrina, a suo dire, avrebbe definitivamente archiviato.

<sup>81</sup> Così R. MARINO, *Violenza sessuale. Pedofilia. Stalking*, cit., p. 132 s.; A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 103 s., che, tra l'altro, fa notare come la tranquillità individuale sia considerata da una parte della dottrina come una situazione prodromica alla tutela della libertà morale in senso stretto; F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, cit., p. 33. *Contra*, tuttavia, e nel senso, invece, che l'art. 612-bis c.p. tutelerebbe «la libertà di essere se stessi, nelle scelte di vita (ad esempio troncando una relazione e iniziandone un'altra), ma anche (e soprattutto) con le proprie vulnerabilità: imprudenze verso sconosciuti, debolezza di carattere, diversità», P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, cit., p. 170 s.

<sup>82</sup> Così E. LO MONTE, *Una nuova figura criminosa: lo "Stalking" (art. 612-bis c.p.). Ovvero l'ennesimo, inutile, "guazzabuglio normativo"*, cit., p. 488.

<sup>83</sup> A. CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, cit., p. 52 (vd., altresì, ID., *Stalking: solo un approccio multidisciplinare assicura un'efficace azione di contrasto*, cit., p. 11; ID., *Con norme sul recupero del molestatore più completa la disciplina anti-stalking*, in *Guida dir.*, 2008, n. 30, p. 11); F. MACRÌ, *Atti persecutori (art. 612 bis)*, cit., p. 362; A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, cit., p. 1397. Vd., altresì, G. FIANDACA ed E. MUSCO (*Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 227), che parlano di "pace giuridica individuale", concepita come libertà da ansie o timori eccessivi. Nello stesso ordine di idee, M. CAPUTO (*Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1388) parla di un "nucleo speciale" della libertà morale, «nella sua accezione di libertà da ansie o timori eccessivi e coincidente con l'assenza o il venir meno di turbamenti e disagi che pregiudicano l'equilibrio psicologico della persona offesa».

<sup>84</sup> Vd., per tutti, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 222: il reato «*protegge il bene giuridico della tranquillità individuale in sé, come situazione prodromica alla tutela della libertà morale in senso proprio: nel senso, cioè, che la norma mira ad evitare che la prospettazione di un male futuro (minaccia cosiddetta fine) finisca per alterare a livello psico-emotivo la naturale condizione di vita del soggetto passivo prima e per pregiudicare poi la specifica libertà di autodeterminazione*».

<sup>85</sup> E. LO MONTE, *Una nuova figura criminosa: lo "Stalking" (art. 612-bis c.p.). Ovvero l'ennesimo, inutile, "guazzabuglio normativo"*, cit., p. 488 s.: «*Più correttamente l'art. 612-bis, non diversamente dall'art. 612 c.p. in tema di minaccia, salvaguarda il complesso delle condizioni che si riassumono nello stato di tranquillità individuale, in quanto presupposto per il normale esercizio dei diritti di libertà*».

del resto, fa esplicito riferimento, in una recentissima pronuncia, anche la Cassazione: la fattispecie criminosa «*tutela il singolo cittadino da comportamenti che ne condizionino pesantemente la vita e la tranquillità personale, procurando ansie, preoccupazioni e paure. Essa è finalizzata a garantire alla personalità individuale l'isolamento da influenze perturbatrici*»<sup>86</sup>. E vi è chi coglie un *rapporto di gravità scalare*, proprio rispetto a questo bene giuridico, tra la contravvenzione di molestie, il delitto di minaccia e quello di atti persecutori; un rapporto – si dice – ben riflesso dalle diverse risposte sanzionatorie previste in relazione a ciascuna di queste tre fattispecie<sup>87</sup>.

Mentre invece il costringimento all'alterazione delle abitudini di vita – che, come in seguito si vedrà, da una parte della dottrina è considerato come un'ipotesi speciale di violenza privata<sup>88</sup> – sembra incidere più direttamente sul piano dell'offesa alla libertà di autodeterminazione individuale<sup>89</sup>. Come, peraltro, giustamente rilevato da qualcuno<sup>90</sup>, tale libertà viene ad essere pregiudicata anche dal fatto d'imporre alla vittima la propria presenza – e cioè, sostanzialmente, di costringerla a subirla –, che (aggiungiamo noi), se commesso con minaccia, potrebbe rappresentare un'ulteriore ipotesi speciale di violenza privata.

Chi sostiene la tesi della plurioffensività del reato muove anche dall'idea che la norma incriminatrice finisca col tutelare anche un altro bene giuridico di primaria importanza, qual è l'integrità psico-fisica della persona, la cui offesa verrebbe a coincidere con il verificarsi di quel grave e perdurante stato di ansia o di paura, che, a sua volta, non potrebbe essere interpretato se non come uno stato patologico, di tipo psichico, oggettivamente rilevabile<sup>91</sup>. Questa tesi, però, come in seguito si vedrà, non è da tutti condivisa e finora non ha trovato riscontro nella prassi giurisprudenziale, che sembra piuttosto orientata in tutt'altra direzione.

È innegabile, d'altra parte, che, come già si è rilevato in precedenza<sup>92</sup>, le condotte persecutorie possano essere prodromiche rispetto a più gravi offese alla

<sup>86</sup> Cass. pen., sez. III, 20 marzo 2013 (13 giugno 2013), n. 25889. Parla invece, più genericamente, di tutela della libertà morale Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2010 (26 marzo 2010), n. 11945.

<sup>87</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, cit., p. 1397 s.

<sup>88</sup> Così, tra gli altri, R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, cit., p. 62.

<sup>89</sup> Vd., in tal senso, B. LIBERALI, *Il reato di atti persecutori*, cit., p. 64 s.

<sup>90</sup> Da A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 104.

<sup>91</sup> Cfr. R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, cit., p. 62; L. PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 170. La tesi è condivisa, tra gli altri, da F. AGNINO, *Il delitto di atti persecutori e lo stato dell'arte giurisprudenziale e dottrinale*, cit., p. 596 e da A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 104 e 106.

<sup>92</sup> Vd. *supra*, § 1.

vita, all'integrità fisica e alla libertà sessuale<sup>93</sup>, ragion per cui si potrebbe pure essere indotti a ritenere – anche sulla scorta di quanto risulta dai lavori parlamentari relativi al d.d.l. A.C. n. 1440 – che il legislatore abbia voluto anticipare la soglia dell'intervento penale anche in vista di una più efficace protezione di codesti beni<sup>94</sup>, i quali, purtuttavia, restano comunque sullo sfondo della fattispecie<sup>95</sup> e al di fuori dello spettro di tutela della norma incriminatrice<sup>96</sup>. Sembra, invece, plausibile ritenere che anche la *privacy* rientri nell'oggetto giuridico dello *stalking*<sup>97</sup>, che – questa volta sì – sarebbe perciò da considerare come un reato plurioffensivo.

Merita di essere segnalata, infine, l'originale presa di posizione di chi<sup>98</sup> propone una lettura diversificata dei tre eventi che sono previsti dall'art. 612-bis c.p. Mentre il primo e il terzo sarebbero, senza alcun dubbio, eventi di danno, che comportano una reale compromissione del bene giuridico tutelato (l'integrità psichica dell'individuo), il secondo, vale a dire il fondato timore, invece, sarebbe un evento *di pericolo concreto*, che andrebbe valutato in relazione ad un bene giuridico differente, qual è, per l'appunto, la propria o

<sup>93</sup> «L'esperienza – osserva A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, cit., p. 1398 – ha dimostrato che un soggetto che pone in essere un'attività persecutoria del tipo di quelle che oggi sono punite dall'art. 612-bis potrebbe non accontentarsi di spaventare la sua vittima, o di costringerla a cambiare abitudini, ma potrebbe spingersi più in là. La deliberata realizzazione degli eventi descritti nella nuova fattispecie, con le modalità in essa descritte, costituisce, in altre parole, un campanello d'allarme "codificato" sui rischi di un'escalation di aggressività, che potrebbe giungere sino ad eventi drammatici».

<sup>94</sup> Cfr. M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1389; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 227; A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, cit., p. 1398; M. VIRGLIO, *Emergenza stalking: dalla violenza sessuale alla sicurezza pubblica (1996-2009)*, cit., p. 15. Ritengono invece, più radicalmente, che l'incolumità individuale rientri a pieno titolo nell'oggettività giuridica del reato in questione A. BARBAZZA, E. GAZZETTA, *Il nuovo reato di "atti persecutori"*, cit.; E. DINACCI, voce *Stalking*, cit., p. 5; B. LIBERALI, *Il reato di atti persecutori*, cit., p. 64; C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 47; F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, cit., p. 33 s.

<sup>95</sup> Lo stesso A. CADOPPI (*Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, cit., p. 52), d'altronde, riconosce che i beni giuridici della vita e dell'incolumità personale «si profilano soltanto sullo sfondo».

<sup>96</sup> Si vedano anche, sul punto, i condivisibili rilievi di A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 106, a proposito della necessità che la previsione edittale della pena risulti comunque proporzionata alla gravità in sé della condotta, senza che possa assumere rilievo la volontà di prevenire con la norma incriminatrice futuri, ipotetici comportamenti più gravi. Ritiene invece M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1396 s., sulla scorta di un'originale lettura del secondo evento descritto dalla norma incriminatrice (il "fondato timore"), che anche l'incolumità personale rientri nel suo ambito di protezione. Stando all'opinione dell'A., solo rispetto a questo evento e a questo bene giuridico il delitto in questione avrebbe la struttura di un reato a evento di pericolo concreto.

<sup>97</sup> È questa l'opinione, tra gli altri, di A. CADOPPI, *Stalking: solo un approccio multidisciplinare assicura un'efficace azione di contrasto*, cit., p. 10 (ID., *Con norme sul recupero del molestatore più completa la disciplina anti-stalking*, cit., p. 11; ID., *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, cit., p. 52); e di F. MACRÌ, *Atti persecutori (art. 612 bis)*, cit., p. 362.

<sup>98</sup> M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1396 s.

altrui incolumità. E ciò perché si ritiene che il timore, per essere fondato, non possa che costituire il riflesso nella psiche della vittima di una situazione in cui si ravvisi un pericolo effettivo per la sua incolumità o per quella di un suo prossimo congiunto o di altra persona che abbia con essa una qualche relazione di tipo affettivo. «*La fondatezza del timore - si osserva - altro non è che la concretezza del pericolo corso dalla propria o altrui incolumità. Il timore sarà fondato, infatti, solo se il bene dell'incolumità della vittima o del congiunto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, abbia corso un pericolo in conseguenza di molestie e minacce reiterate*»<sup>99</sup>.

Si tratterebbe, dunque, di una norma a più fattispecie, costruite a loro volta su eventi disomogenei. Questa chiave di lettura alternativa, per quanto d'indubbio interesse, non sembra però trovare alcun riscontro nella lettera della legge. La disposizione prevede che il fondato timore sia la conseguenza di reiterate condotte di minaccia o di molestia, ma non richiede affatto la sussistenza (e dunque la verifica) di una situazione di concreto pericolo per quello che sarebbe il bene tutelato in questo caso (la propria o l'altrui incolumità). Non occorre, in altri termini, che le minacce siano "avvalorate" da fatti tali da determinare il suddetto pericolo e da giustificare, di riflesso, la fondatezza del timore<sup>100</sup>.

4. Recita l'art. 612-bis c.p.: «*chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno[...]*». Ai fini dell'integrazione della fattispecie è dunque richiesta - come già, del resto, più volte s'è detto - la *reiterazione* delle condotte con cui l'autore minaccia o molesta la sua vittima, determinando, in questo modo, il verificarsi dell'evento tipico<sup>101</sup>. È l'insieme ripetuto nel tempo delle singole condotte a rendere il fatto rilevante ai sensi dell'art. 612-bis c.p. Ciò rappresenta, come si osserva in dottrina, l'in sé dell'incriminazione<sup>102</sup> ed anche il

<sup>99</sup> M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1397.

<sup>100</sup> Vd. anche, a tal proposito, i rilievi critici di A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 228 ss., il quale, tra l'altro, ipotizza la seguente situazione: «*se taluno molestasse ripetutamente la vittima designata, senza ingenerare alcun timore di voler ferire una persona a lei cara, cosa che poi - supponiamo - realmente accade, l'ipotesi non sarebbe sussumibile nell'art. 612-bis: benché sia occorso (anche di più di) un "pericolo" per l'incolumità altrui, non sarebbe stato indotto "timore" nel soggetto passivo*». Qui, però, saremmo in presenza di una lesione effettiva del bene giuridico (l'incolumità fisica), che non è preceduta da alcuna situazione di concreto pericolo per quel bene e che si verifica successivamente alle condotte reiterate di molestia poste in essere nei confronti della vittima designata, che non è stata neppure minacciata.

<sup>101</sup> Nel senso che la fattispecie è stata modellata sul disvalore oggettivo e sulla specificità dell'offesa, piuttosto che sul tipo d'autore, E. DINACCI, voce *Stalking*, cit., p. 1; A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, cit., p. 1382.

<sup>102</sup> Da R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, cit., p. 58 e da L. PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 161.

*quid proprii* della specifica offesa insita nel delitto di *stalking*<sup>103</sup>.

Lo dice, del resto, la parola stessa: una persecuzione si fa più volte e ripetutamente<sup>104</sup>. La reiterazione, insomma, è un presupposto già logicamente implicito nel concetto stesso di persecuzione. Il legislatore, dunque, configurando in questo modo la fattispecie, non ha fatto altro che prendere atto, traducendola in termini normativi, di quella che può dirsi, già sul piano fenomenico, una caratteristica essenziale dello *stalking*<sup>105</sup>.

Può trattarsi di condotte tra loro simili oppure molto diverse: più telefonate<sup>106</sup>, più pedinamenti, sistematici appostamenti, ripetute minacce, reiterati danneggiamenti<sup>107</sup>, e via seguitando<sup>108</sup>. Le condotte, di per sé considerate, potrebbero

<sup>103</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 229. «La pregnanza del participio aggettivato - rileva A. NATALINI, *Sciolto il nodo della frequenza minima necessaria perché il crimine possa ritenersi configurato*, cit., p. 73 - reiterate (riferito a condotte) rende plasticamente evidente come non sia il singolo episodio molesto o minatorio a rilevare a questo titolo autonomo di reato, bensì - come dimostra lo stesso nomen juris - l'insieme e il ripetersi nel tempo di atti persecutori, a prescindere dalle modalità specifiche dei singoli episodi che, di per sé, potrebbero pure non costituire reato». La reiterazione, evidentemente, è ciò che rende tipiche condotte che altrimenti non lo sarebbero. «La tipicità delle condotte persecutorie prevista dal nuovo reato di stalking - ha affermato di recente la Cassazione - è caratterizzata, per espressa volontà del legislatore, dalla loro reiterazione. Per la sussistenza del reato è dunque necessaria la realizzazione di una condotta frazionata in una pluralità di comportamenti tipici, sia omogenei, sia eterogenei, che si succedano nel tempo» [Cass. pen., sez. V, 6 novembre 2012 (6 marzo 2012), n. 10388, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com)]. Quest'ultimo asserto, in verità, sembra porsi in contraddizione con quello precedente, posto che, come riconosce, per l'appunto, la stessa Corte di cassazione, i singoli comportamenti che fanno parte della serie, di per se stessi considerati, non possono considerarsi tipici, perlomeno in relazione alla fattispecie descritta nell'art. 612-bis c.p. (potrebbero esserlo, questo sì, in relazione a figure di reato diverse).

<sup>104</sup> Così H. EGE, *Al centro della persecuzione*, cit., p. 18. Si deve dunque escludere, prosegue l'Autore, una singola azione dalla definizione di persecuzione, indipendentemente dalla sua violenza e dalla sua intenzione. Vd. anche, del resto, in tal senso, con specifico riferimento alla rubrica della norma incriminatrice, V.B. MUSCATIELLO, *Il cosiddetto stalking*, cit., p. 566 s.; A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 161, la quale, riprendendo un'osservazione di Ege, fa notare come l'aggettivo "persecutori", che si accompagna agli atti, contiene in sé «la radice semantica della sistematicità».

<sup>105</sup> Sul punto si rinvia anche a quanto già detto in precedenza nel cap. I, § 1.

<sup>106</sup> Quello del telefono rappresenta certamente lo strumento per eccellenza di cui si serve lo *stalker* nel corso della sua campagna di persecuzione. Del resto - come è dato leggere nella Relazione illustrativa alla proposta di legge A.C. n. 1901 (XV legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti, p. 2) -, i mezzi indiretti di comunicazione, come il telefono, risultano particolarmente funzionali al raggiungimento degli scopi del molestatore assillante: il telefono e di recente anche gli sms sono divenuti «un vero e proprio mezzo di persecuzione, consentendo di superare distanze geografiche e convenzioni sociali».

<sup>107</sup> Che il reato in questione possa essere perpetrato anche per il tramite di una serie di danneggiamenti, lo ha confermato anche la Corte di cassazione: vd. Cass. pen., sez. V, 1° dicembre 2010 (7 marzo 2011, n. 8832), in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it). Si trattava, in questo caso, di reiterati danneggiamenti compiuti sui beni di una donna vittima di molestie assillanti (auto, campanello, porta di casa, sistema di allarme), che si ipotizzava avessero inciso, per il loro "susseguirsi rapido, martellante ed emotivamente destabilizzante", sullo stato psichico della stessa.

<sup>108</sup> Ovviamente, il più delle volte, non si tratterà di un'unica tipologia di condotta, ostinatamente reiterata.

anche risultare perfettamente lecite: una sola telefonata, o l'invio di un solo sms, per proporre di trascorrere insieme una serata piacevole in un ristorante cittadino *à la page*, oppure l'invio di un dono o di un mazzo di fiori sono tutt'altro che fatti socialmente riprovevoli. È – si ripete – per effetto della loro serialità, della loro ripetizione ostinata e assillante, che questi atti vengono ad assumere una rilevante attitudine offensiva e una specifica carica di disvalore penale (e, ancor prima, sociale)<sup>109</sup>.

C'è da dire, peraltro, che, già ad un primo sguardo d'insieme, la struttura lesicale della fattispecie incriminatrice risulta, almeno in certi passaggi, alquanto singolare e non proprio intellegibile. La reiterazione non è riferita *tout court* alle minacce e alle molestie, bensì alle condotte, che poi sembrerebbero, più che altro, produrre l'effetto di minacciare o di molestare la vittima<sup>110</sup>. «*Tali condotte* – si rileva in dottrina<sup>111</sup> – *devono costituire lo strumento per minacciare o molestare taluno, condotte che a loro volta devono essere realizzate in modo da provocare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o indurre un fondato timore o costringere a cambiare le abitudini di vita*».

Bisognerà chiedersi, allora, prima di tutto, che ruolo giochino, realmente, la

ta, bensì di una molteplicità di azioni diverse, tra loro combinate ad uso e consumo dello *stalker*. Vd., a tal proposito, le puntuali osservazioni di A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, cit., p. 1383.

<sup>109</sup> Vd., ancora, A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, cit., p. 1383; nonché M. VIRGILIO, *Emergenza stalking: dalla violenza sessuale alla sicurezza pubblica (1996-2009)*, cit., p. 15. È stato rilevato, tempo addietro, con riferimento ad altra fattispecie di reato abituale (i maltrattamenti), che quando fa uso di «un termine che esprime un significato di durata, di protrazione, di reiterazione nel tempo, il legislatore indica puntualmente una caratteristica strutturale della condotta e dichiara penalmente rilevante soltanto quella condotta dotata di tale struttura perché la giudica la sola pregna di contenuto offensivo per il bene o comunque perché ritiene meritevole di sanzione soltanto l'incidenza negativa sul bene protetto proveniente da quel tipo di condotta plurima» (F. COPPI, voce *Maltrattamenti in famiglia*, in *Enc. Dir.*, vol. XXV, Giuffrè, Milano, 1975, p. 250). Nel senso che proprio il carattere della reiterazione rappresenterebbe – unitamente, s'intende, alla verifica di uno degli eventi descritti nella norma incriminatrice – quel *quid pluris* che consente di distinguere il reato in esame da quelli di minaccia o di molestie, Trib. Napoli, sez. IV, ord. 30 giugno 2009, cit. Si ricordi, tra l'altro, che la giurisprudenza di legittimità ammette la rilevanza della reiterazione anche allorché le condotte moleste siano rivolte a più persone diverse: «*integra il delitto di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.) la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di più persone, costituendo per ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona, quando questi ultimi, arrecando offesa a diverse persone di genere femminile abitanti nello stesso edificio, provocano turbamento a tutte le altre*» [Cass. pen., sez. V, 7 aprile 2011 (25 maggio 2011), n. 20895].

<sup>110</sup> Nel senso che l'espressione "condotte reiterate" sarebbe tutt'altro che tecnicamente ineccepibile ed inoltre anche fonte di numerosi problemi interpretativi "aperti a molteplici letture", G. LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori"*. "Stalking the Stalking", cit., p. 874 e 872.

<sup>111</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 108 (corsivi in originale).



minaccia e la molestia nell'economia della fattispecie: sono, esse stesse, condotte? Oppure sono qualcosa di diverso? Potrebbero essere, per così dire, dei *sub-eventi* o *eventi intermedi*, che a loro volta fanno da tramite e preludono alla verifica di uno dei tre eventi "finali" previsti (o di più d'uno, contemporaneamente)? Questa tesi, in effetti, è sostenuta, con originalità di accenti, da una parte della dottrina<sup>112</sup> che, prendendo le mosse dall'analisi del dato testuale, giunge a prospettare una lettura "tripartita" della fattispecie criminosa, la cui struttura sarebbe caratterizzata dalla compresenza di tre diversi elementi costitutivi, legati tra loro e situabili, per così dire, su una stessa linea di progressione fenomenica: «*condotte reiterate (azione), che provocano una molestia o una minaccia (sub-eventi), che in qualche modo, a loro volta, determinano le situazioni finali*»<sup>113</sup>. Minacce e molestie, dunque, in questa prospettiva, non sono più considerate come modalità alternative di estrinsecazione della condotta tipica, bensì come eventi intermedi, altrettanto essenziali ai fini dell'integrazione della fattispecie, ai quali poi dovrebbe legarsi, con un rapporto di causa ad effetto, (almeno) uno degli eventi "finali" previsti dalla norma incriminatrice<sup>114</sup>.

Il che, effettivamente, per la molestia sembra potersi sostenere senza soverchie difficoltà<sup>115</sup>.

Quello di "molestia" è certo un concetto dalla valenza semantica (e dunque dalla portata applicativa) molto ampia<sup>116</sup>. La molestia può essere attuata in mil-

<sup>112</sup> Cfr. G. LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori"*. "Stalking the Stalking", cit., p. 872.

<sup>113</sup> G. LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori"*. "Stalking the Stalking", cit., p. 872. La tesi di Losappio è analizzata, in chiave critica, da A. MANNA, *Visione "minimalista" o "espansiva" della fattispecie di atti persecutori?* (nota a Cass. pen., sez. V, 2 marzo 2010, n. 25527), in *Giur. it.*, 2011, p. 635.

<sup>114</sup> Nel senso che non si possa prescindere dalla sussistenza di una relazione causale tra gli eventi intermedi e gli *output* finali, G. LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori"*. "Stalking the Stalking", cit., p. 875 e 878.

<sup>115</sup> Osserva, a tal proposito, A. VALSECCHI (*Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, cit., p. 1384) - sul presupposto che la terza persona singolare del verbo "molestare", nell'art. 612-bis, sia stata usata in un significato corrispondente a quello dell'espressione "reca a taluno molestia o disturbo", che figura nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 660 c.p. - che il legislatore, tipizzando il fatto di chi molesta, «*non abbia descritto una particolare condotta, bensì abbia indicato un particolare risultato che deve realizzarsi nella psiche della vittima (e dunque un evento intermedio del fatto tipico del delitto di atti persecutori) che può essere prodotto in qualsiasi modo*» (corsivi aggiunti). *Contra*, tuttavia, nel senso che mentre nella contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. le molestie costituiscono l'evento, nel delitto di cui all'art. 612 c.p., esse sarebbero, al pari della minaccia, una condotta, C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 56 ed anche F. AGNINO, *Il delitto di atti persecutori e lo stato dell'arte giurisprudenziale e dottrinale*, cit., p. 592.

<sup>116</sup> Lo sottolinea F. MACRÌ, *Atti persecutori (art. 612 bis)*, cit., p. 364. È stata questa, probabilmente, secondo l'A., una delle ragioni che hanno indotto il legislatore a farne uso.

le modi diversi<sup>117</sup> – si ricordi che la stessa fattispecie tipizzata nell’art. 660 c.p. è considerata una fattispecie *a forma libera* – e può anche essere determinata, come già detto, dalla frequente ripetizione di condotte che, di per sé considerate, possono non risultare moleste (in tal senso, come si è visto, una certa giurisprudenza tende a interpretare il requisito della “petulanza”): «*la reiterazione di condotte in sé lecite – si osserva in dottrina – diventa molesta proprio per la loro frequenza e persistenza*»<sup>118</sup>.

Per la minaccia il discorso è leggermente (ma non troppo) diverso.

Essa consiste – è appena il caso di rammentarlo – nella prospettazione ad una persona di un male ingiusto e futuro, la cui verifica dipende dalla volontà di colui che la pone in essere<sup>119</sup>; e può assumere, com’è noto, molte forme diverse: può essere diretta o indiretta, esplicita o implicita, determinata o indeterminata, reale o simbolica, palese o larvata<sup>120</sup>. Si suole distinguere, inoltre, tra una minaccia-*fine* e una minaccia-*mezzo*<sup>121</sup>.

Rispetto alla minaccia, diversamente da quel che accade per le molestie, sembra, però, più difficile ipotizzare che la *singola condotta* sia del tutto priva di significatività in termini di disvalore – non sia, cioè, da ritenere *già di per sé* una minaccia – e che la stessa minaccia, almeno in taluni casi, possa essere la risultante di una serie di condotte reiterate<sup>122</sup>. Qui si può dire, forse, che il re-

<sup>117</sup> Nella prima sentenza pronunciata in materia dalla Cassazione, sono stati definiti come molesti quei comportamenti «forieri di alterazione della serenità e dell’equilibrio della vittima, in quanto diretti a forzare la sua attenzione e a stringere con lei un rapporto, percepito evidentemente come anomalo e pericoloso» [Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2010 (26 marzo 2010), n. 11945]. Nel senso che la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2010 (7 maggio 2010), n. 17698.

<sup>118</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 107. Ed ancora: «anche in relazione alla fattispecie di atti persecutori [...] il carattere molesto della condotta potrebbe derivare anche da condotte che in sé non molestano, inoffensive, ma che ripetute nel tempo possono offendere i beni tutelati dalla fattispecie in esame, risultando moleste» (EAD., *op. cit.*, p. 113).

<sup>119</sup> Vd., per tutti, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, pt. spec., vol. I, cit., p. 140 e 152; G. FIANDACA/E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 222; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, pt. spec., vol. I, cit., p. 259 s., 324 s. Nel senso, per l’appunto, che, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 612 c.p., non è sufficiente la prospettazione di un male futuro, ma è necessario che il suo avverarsi dipenda dalla volontà del soggetto agente, Cass. pen., sez. V, 22 aprile 1999, n. 7571, in *Giust. pen.*, 2000, II, 379. Nel caso di specie, la Corte aveva escluso che potesse ravvisarsi la minaccia nelle parole dell’imputato, che si era limitato ad affermare che il figlio aveva problemi psichici e che aveva “preso una fissazione” per la persona offesa, contro la quale avrebbe anche potuto puntare un coltello.

<sup>120</sup> Vd. F. MANTOVANI, *Diritto penale*, pt. spec., vol. I, cit., p. 260 e 324.

<sup>121</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale*, pt. spec., vol. I, cit., p. 259 e 323. La minaccia potrebbe essere usata dall’autore delle molestie assillanti sia *come fine a se stessa* sia *come mezzo di coercizione* nei confronti della vittima, per costringerla a fare, tollerare od omettere alcunché. In tal caso, come in seguito vedremo, non può escludersi l’eventualità di un concorso con il delitto di violenza privata.

<sup>122</sup> Sembra, tuttavia, pensarla diversamente A.M. MAUGERI (*Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 109), quando afferma che «*le singole condotte possono non essere in sé già punibili, non esprimere in sé una minaccia, già incriminabile ex art. 612 c.p. [...], ma la minaccia [...]*

quisito della reiterazione si riferisca *tout court* a singole condotte che non potranno che essere, di per se stesse, minacciose.

Perché possano davvero fungere da tramite tra le condotte reiterate e gli eventi finali, è necessario che gli eventi “intermedi” di cui dianzi si è parlato *si siano verificati realmente*, è necessario, in altri termini, che le condotte reiterate dell’autore abbiano *effettivamente inciso nella sfera psichica del soggetto passivo*, che questi, insomma, si sia sentito in qualche modo molestato o intimorito<sup>123</sup>. Non si vede, altrimenti, come potrebbero prodursi il grave e perdurante stato di ansia o di paura, il fondato timore o il costringimento a modificare le proprie abitudini di vita. Se così stanno le cose, allora bisognerà concludere che la minaccia e la molestia, di cui parla la norma incriminatrice, non possono essere interpretate nello stesso significato che assumono, secondo l’interpretazione più diffusa, in relazione alle fattispecie descritte, rispettivamente, negli artt. 612 e 660 c.p. In entrambi i casi, infatti, si ritiene comunemente che, ai fini dell’integrazione di tali fattispecie, sia sufficiente *la mera idoneità oggettiva* della condotta a turbare la tranquillità personale del soggetto passivo (a intimidirlo)<sup>124</sup>, ad incidere sulla sua sfera psichica<sup>125</sup>, e rispettivamente, a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell’altrui vita privata e nell’altrui vita di relazione<sup>126</sup>.

---

*deriva dalla ripetizione della medesima condotta o dalla realizzazione di una pluralità di condotte diverse che siano tali, complessivamente valutate, [...] da esprimere in sé una minaccia [...]».*

<sup>123</sup> Salva sempre, ovviamente, qualora ciò non accada, la configurabilità del tentativo.

<sup>124</sup> F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, pt. spec., vol. I, cit., p. 153; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, pt. spec., vol. I, cit., p. 327 s. Vd., altresì, C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 51; nonché E. LO MONTE, *Una nuova figura criminosa: lo “Stalking” (art. 612-bis c.p.). Ovvero l’ennesimo, inutile, “guazzabuglio normativo”*, cit., p. 492 e F.M. ZANASI, *L’odioso reato di stalking*, cit., p. 43. Nel senso che, ai fini dell’integrazione del reato di minaccia, non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, vd. Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 2008 (17 dicembre 2008), n. 46528. La minaccia – rileva ancora la Corte – per le circostanze in cui s’inserisce, dev’essere «oggettivamente capace di tradursi nella prospettiva di un male futuro e di spiegare, quindi, capacità intimidatoria per le possibili conseguenze pregiudizievoli scaturenti dalla minacciata e paventata divulgazione del relativo contenuto» [Cass. pen., sez. V, 18 giugno 2008 (14 ottobre 2008), n. 38711, in *www.altalex.com*. In questo caso la minaccia riguardava l’uso o propalazione del contenuto di un *dossier* nelle mani di terze persone]. Mentre non sarebbe necessario che uno stato di intimidazione si verifici concretamente nella vittima [Cass. pen., sez. V, 7 giugno 2001 (24 agosto 2001), n. 31693]. L’idoneità della minaccia dovrà essere valutata «secondo un giudizio “ex ante”, tenendo conto di tutte le circostanze che, in base a un criterio medio, possono essere considerate al momento della condotta e, in una tale ottica valutativa, l’impossibilità di realizzare il male minacciato esclude il reato solo se si tratti di impossibilità assoluta, non quando la minaccia sia comunque idonea a ingenerare un timore nel soggetto passivo» [Cass. pen., sez. VI, 26 giugno 2008 (24 settembre 2008), n. 36700, in *Guida dir.*, 2008, n. 40, p. 87].

<sup>125</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 222 s.

<sup>126</sup> Cfr. Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 2006 (8 marzo 2006), n. 8198. Vd., altresì, Cass. pen., sez. I, 30 marzo 2004 (23 aprile 2004), n. 19071. Già prima, peraltro, la Cassazione aveva avuto modo di puntua-

È probabilmente vero, d'altra parte, quanto si afferma in dottrina<sup>127</sup>, e cioè che non sia affatto scontato che le condotte del molestatore assillante sfocino nei sub-eventi della minaccia o della molestia - è ben possibile, in effetti, che, nonostante l'idoneità delle stesse condotte, la vittima non si senta affatto infastidita o intimidita - potendo anche accadere che le situazioni finali descritte nella norma incriminatrice non siano cagionate dai sub-eventi a cui la stessa fa riferimento. Si potrebbe pensare, ad esempio, all'ipotesi di reiterati fatti di violenza personale o reale che provochino nella vittima uno stato di ansia o di paura, grave e perdurante, ovvero un fondato timore per la propria incolumità e la costringano ad alterare le proprie abitudini di vita. Ora, restando impregiudicata la questione circa l'operatività, in relazione ai più gravi (e reiterati) fatti di violenza personale, della clausola di riserva prevista nell'art. 612-bis c.p., ci sarebbe da chiedersi, a questo punto, se fatti del genere rientrino ancora nella sfera di tipicità della fattispecie descritta nell'anzidetta norma incriminatrice.

Per i fatti di violenza sulle cose (reiterati danneggiamenti) si dovrebbe dire senz'altro di sì - come, del resto, ha già affermato la stessa Corte di cassazione - potendo gli stessi farsi rientrare in un più lato concetto di molestie<sup>128</sup>. Per le ipotesi di violenza personale meno grave (si pensi alle percosse), il discorso, invece, si fa più complicato: percuotere taluno è, in effetti, ben più che "molestarlo". Fatti del genere - per di più se reiterati - potrebbero tuttavia apparire, agli occhi della vittima, come una *minaccia implicita* del compimento di ulteriori e più gravi condotte violente e suscitare nella stessa uno stato di effettivo timore (sarebbe, in definitiva, quella specie di minaccia *avvalorata* da violenza personale o reale, di cui parla autorevole dottrina<sup>129</sup>).

Sorge l'interrogativo, a questo punto, se minacce e molestie, per assumere rilevanza ai fini dell'integrazione della fattispecie configurata nell'art. 612-bis c.p., debbano o meno presentare gli altri caratteri essenziali individuati nelle norme incriminatrici che più direttamente le riguardano (gli artt. 612 e 660 c.p.).

---

lizzare che «ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 660 cod. pen., la molestia o il disturbo devono essere valutati con riferimento alla psicologia normale media, in relazione cioè al modo di sentire e di vivere comune. Nell'ipotesi in cui il fatto sia oggettivamente molesto o disturbatore è pertanto irrilevante che la persona offesa non abbia risentito alcun fastidio» [Cass. pen., sez. V, 23 maggio 1984 (24 settembre 1984), n. 7355, De Gasperi].

<sup>127</sup> Vd. G. LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori"*. "Stalking the Stalking", cit., p. 873.

<sup>128</sup> È certamente vero quanto sostiene A. VALSECCHI (*Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, cit., p. 1385), e cioè che dalla nozione di "molestia" siano sempre state escluse quelle condotte che si concretano in vere e proprie violenze sulla persona. Ma qui stiamo parlando di violenza *reale*.

<sup>129</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale*, pt. spec., vol. I, cit., p. 260 s., 324 s.

Si direbbe di no.

Per quanto riguarda la minaccia, in verità, il problema si pone unicamente per il requisito dell'*ingiustizia* del male prospettato, espressamente richiesto dall'art. 612 c.p. e sistematicamente richiamato nelle varie definizioni del concetto prospettate in dottrina. In relazione allo *stalking*, sembrerebbe che se ne possa fare a meno, di modo che, ai fini dell'integrazione del reato, potrebbero assumere rilievo anche quelle minacce consistenti nella prospettazione di un male che non sia *contra jus*<sup>130</sup>. C'è, però, chi<sup>131</sup> ritiene assai problematica una simile eventualità, in quanto, a suo dire, in mancanza del riferimento al criterio dell'ingiustizia, il concetto di minaccia rischia di diventare particolarmente impreciso e dunque di porsi in contrasto con un'imprescindibile esigenza di selettività.

Tale questione, forse, andrebbe tuttavia sdrammatizzata, posto che, dato il contesto nel quale la minaccia si inserisce (una campagna di persecuzione), il male minacciato potrebbe anche considerarsi, tutto sommato, ingiusto, perlomeno di riflesso<sup>132</sup>. O forse, più verosimilmente, la minaccia reiterata di un male non ingiusto sarebbe da considerare come una specie di molestia<sup>133</sup>.

Per quanto, invece, riguarda la molestia, da intendersi come insistente ed inopportuna interferenza nell'altrui sfera di libertà, produttiva di fastidiosa intromissione nella vita privata della vittima<sup>134</sup>, l'art. 660 c.p., com'è noto, ri-

<sup>130</sup> Rimarca la superfluità del requisito dell'ingiustizia del male minacciato nell'economia della fattispecie disegnata dall'art. 612-bis c.p. F. MACRÌ, *Atti persecutori* (art. 612 bis), cit., p. 363 s. Come insegna autorevole dottrina (F. MANTOVANI, *Diritto penale*, pt. spec., vol. I, cit., p. 326), il male prospettato è non ingiusto «se esso è, in sé, giuridicamente (anche se non moralmente): a) lecito, perché giuridicamente autorizzato, pur se lesivo di beni giuridicamente rilevanti [...]; b) o indifferente, perché giuridicamente non vietato [...], in quanto non lesivo di alcun bene giuridicamente rilevante».

<sup>131</sup> G. LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori"*. "Stalking the Stalking", cit., p. 873.

<sup>132</sup> Ciò potrà sostenersi in quanto, come insegna autorevole dottrina, l'uso di uno strumento giuridico può divenire illecito ogniqualvolta ne sia alterata la finalità di tutela: «quando cioè viene utilizzato per raggiungere un risultato diverso da quello tipico, come nel caso della minaccia di una lite o della presentazione di una istanza di fallimento per finalità che non hanno nulla a che vedere con la controversia civile» (G. FLANDACA/E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 223). Qualche motivo di perplessità potrebbe sorgere, tuttavia, per il fatto che, come sostiene altra parte della dottrina (F. MANTOVANI, *Diritto penale*, pt. spec., vol. I, cit., p. 326), questo discorso potrebbe valere soltanto per la minaccia-mezzo (e dunque, ad esempio, ai fini dell'art. 610 c.p.), ma non quando la minaccia sia fine a se stessa, come nell'ipotesi della fattispecie prevista dall'art. 612 c.p., dove, invece, si ritiene che il male minacciato debba essere giuridicamente illecito in se stesso. Ma qui – e cioè in relazione agli atti persecutori –, come già detto, potrà aversi sia il caso della minaccia-fine che quello della minaccia-mezzo.

<sup>133</sup> Ritiene che la minaccia di suicidio da parte dello *stalker*, rivolta alla vittima per indurla a ristabilire una relazione affettiva interrotta, proprio per la mancanza del requisito dell'ingiustizia, debba rientrare nella condotta di molestia T. GUERINI, *Il delitto di atti persecutori. Tra carenza di determinatezza e marketing penale*, cit., p. 33.

<sup>134</sup> Così, con riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione, A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra*

chiede che la stessa sia posta in essere in un certo contesto spaziale (“in un luogo pubblico o aperto al pubblico”) o, in alternativa, con l’uso di un unico mezzo (il telefono) ed inoltre per determinati motivi (“per petulanza o altro biasimevole motivo”).

Per la petulanza il problema neppure dovrebbe porsi, in quanto, come si è visto, se interpretata attraverso una *chiave di lettura oggettiva*, essa, in realtà, altro non esprimerebbe se non quella stessa esigenza di reiterazione delle condotte che è, nel contempo, uno dei tratti caratterizzanti della figura di reato delineata nell’art. 612-bis c.p. Stando, infatti, a un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, la petulanza è «*un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell’altrui sfera di libertà*»<sup>135</sup> - ragion per cui la pluralità delle azioni petulanti rappresenta un elemento costitutivo della contravvenzione di molestie, che potrebbe anche dirsi un reato eventualmente abituale, rispetto al quale dovrebbe escludersi, per logica conseguenza, l’applicabilità dell’istituto della continuazione - o, detto altrimenti, è «*quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone*»<sup>136</sup>. Sembra questa, nella sostanza, la descrizione dello stesso reato di *stalking*<sup>137</sup>.

Non è richiesto, invece, che le molestie siano poste in essere per “altro biasimevole motivo”, anche se, forse, un motivo biasimevole potrebbe già ravvisarsi nel fatto stesso di farvi ricorso come strumento di persecuzione nei confronti di una persona che è costretta a subirle; né tantomeno è richiesto, d’altra parte, che la molestia avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico; e nulla esclude che, per molestare la sua vittima, lo *stalker* faccia uso di mezzi di comunicazione diversi dal telefono<sup>138</sup> come, ad esempio, il collegamento a *internet* e l’invio reiterato di messaggi di posta elettronica, che pure la Cassazione ha escluso - e questo perché l’ammetterlo avrebbe significato oltrepassare quei limiti posti all’interpretazione dall’esigenza di rispettare il principio di stretta legalità - che possa rientrare nel novero dei mezzi rilevanti ai fini dell’integrazione del reato previsto nell’art. 660 c.p.<sup>139</sup>. Come, in effetti, non si

---

*necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 112.

<sup>135</sup> Cass. pen., sez. I, 13 marzo 2008 (24 aprile 2008), n. 17308.

<sup>136</sup> Cass. pen., sez. I, 26 novembre 1998 (22 dicembre 1998), n. 13555, Faedda, in *Giust. pen.*, 1999, II, 606. Nel caso di specie, si trattava di una serie di telefonate ingiustificate, fatte a ogni ora del giorno e della notte. Sostanzialmente conforme Cass., sez. I, 3 luglio 2008 (17 luglio 2008), n. 29971.

<sup>137</sup> Vd. anche, sul punto, le condivisibili osservazioni di A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 112 s.

<sup>138</sup> Vd. M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1389; G. LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di “Atti persecutori”*. “Stalking the Stalking”, cit., p. 873.

<sup>139</sup> Cass. pen., sez. I, 17 giugno 2010 (30 giugno 2010), n. 24510.

è mancato di rilevare in dottrina<sup>140</sup>, l'ampia formulazione della fattispecie di atti persecutori ne consente un'applicazione alle più svariate condotte di molestia che saranno nel futuro rese possibili per effetto dell'evoluzione tecnologica<sup>141</sup>.

Torniamo a ciò che più caratterizza, sul piano strutturale, la configurazione della fattispecie in discorso: la *reiterazione delle condotte*, che certo rappresenta, come è stato detto da qualcuno<sup>142</sup>, uno dei suoi elementi di "particolare criticità esegetica". In tale reiterazione - non si è mancato di puntualizzare in una delle prime decisioni di merito, sulla scia di quanto già affermato dalla dottrina - «*si può cogliere l'effettiva misura della lesione del bene tutelato dall'art. 612-bis proprio perché lo stilloidio persecutorio rappresenta l'in sé dell'incriminazione e i comportamenti, per essere rilevanti, devono succedersi in scansione seriale*»<sup>143</sup>.

Ma proprio a questo punto cominciano i problemi: la legge non ci dice affatto quale sia il numero delle condotte necessario e sufficiente perché possa dirsi integrato il requisito della reiterazione né tantomeno specifica quali siano i limiti cronologici della sua rilevanza<sup>144</sup>. Spetterà, dunque, all'interprete stabilire, in relazione al singolo caso concreto, quale sia la soglia minima di reiterazione oltre la quale le condotte poste in essere possano dirsi tipiche<sup>145</sup>.

<sup>140</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 114. In tal senso, tra gli altri, anche G. LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori"*. "Stalking the Stalking", cit., p. 873; nonché F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, cit., p. 48.

<sup>141</sup> Nel senso che dovrà rispondere del reato di *stalking* il soggetto che pone in essere molestie perpetrate attraverso l'invio di messaggi di posta elettronica, sms e messaggi attraverso *social network*, determinando uno stato di ansia nella vita quotidiana della vittima, Cass. pen., sez. VI, 16 luglio 2010 (30 agosto 2010), n. 32404, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, p. 1305 s., con commento di A. PECCIOLI, *Il delitto di stalking: prime applicazioni nella giurisprudenza di legittimità*, cit., p. 1308 ss.; e in *Cass. pen.*, 2011, p. 967 ss.

<sup>142</sup> Da A. ALBERICO, *La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 2, che ritiene, peraltro, superfluo e ridondante l'uso di questa locuzione nel corpo della norma incriminatrice e a cui pure si rinvia (p. 3 ss.) per un interessante raffronto con la rilevanza che la stessa reiterazione assume, sul piano normativo, nei diversi sistemi giuridici.

<sup>143</sup> Trib. Catanzaro, sez. II, 16 settembre 2010 (ripresa da A. ALBERICO, *La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 13).

<sup>144</sup> Ritiene, tutto sommato, coindivisibile questa scelta legislativa, che non si porrebbe neppure in contrasto con il principio di tassatività, A. MANNA, *Il nuovo delitto di «atti persecutori» e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, cit., p. 474. Il legislatore, sostiene l'A., ha qui consapevolmente evitato di porre un rigido limite temporale proprio per accentuare il significato che dovrebbe assumere il requisito della "serialità", il quale «*non è certo passibile di una limitazione rigida a livello temporale*». Ma il rischio è proprio quello che la giurisprudenza, in assenza di una più precisa indicazione normativa, interpreti in modo troppo estensivo quel requisito.

<sup>145</sup> Vd. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 229; A. ALBERICO, *La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 7. Il problema, si è detto (A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 161), potrebbe assumere in

La Corte di cassazione, d'altro canto, è già intervenuta a più riprese per dirimere l'annosa questione interpretativa e si può dire che già sia emerso un orientamento del giudice nomofilattico sufficientemente delineato, secondo cui *anche due sole condotte* possono bastare, a certe condizioni, perché possa dirsi integrato l'elemento costitutivo della reiterazione<sup>146</sup>. Una tesi del genere porta, però, a svalutare la pregnanza semantica del concetto di "reiterazione" e a mettere in secondo piano il disvalore di azione - che pure dovrebbe assumere un rilievo centrale nell'economia della fattispecie in esame - rispetto al disvalore di evento. Le maglie della fattispecie, in questo modo, rischiano di allargarsi in misura eccessiva, prestandosi a ricomprendere anche fatti di significato marginale, molto lontani da quelli che sono i profili criminologici del fenomeno dello *stalking*, che dovrebbero restare fuori dell'ambito di applicazione della norma incriminatrice<sup>147</sup>. E ciò a tutto discapito di quelle esigenze di legalità e di offensività, che dovrebbero comunque orientare le op-

---

apparenza un rilievo minore laddove si opti per una interpretazione della fattispecie in termini di reato di evento, ma si porrà *a fortiori* nel momento in cui la si dovesse ricostruire come fattispecie di pericolo concreto, perché in tal caso, com'è ovvio, non si dovrà neppure verificare la sussistenza dell'evento tipico.

<sup>146</sup> Cass. pen., sez. V, 21 gennaio 2010 (17 febbraio 2010), n. 6417; Cass. pen., sez. V, 11 gennaio 2011 (28 febbraio 2011), n. 7601. Vd. anche, sulla medesima lunghezza d'onda, Cass. pen., sez. V, 2 marzo 2010 (5 luglio 2010), n. 25527, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, p. 1305, con commento di A. PECCIOLI, *Il delitto di stalking: prime applicazioni nella giurisprudenza di legittimità*, cit., *ivi*, p. 1308 ss.; in *Giur. it.*, 2011, p. 633 s., con nota di A. MANNA, *Visione "minimalista" o "espansiva" della fattispecie di atti persecutori?*, cit., *ivi*, p. 634 ss.; in *Guida dir.*, 2010, n. 33-34, p. 72, con commento di A. NATALINI, *Sciolto il nodo della frequenza minima necessaria perché il crimine possa ritenersi configurato*, cit., *ivi*, p. 73 ss.; Cass. pen., sez. V, 27 novembre 2012 (15 maggio 2013), n. 20993. Orientata in tal senso è anche una parte cospicua della giurisprudenza di merito (si rinvia a tal proposito, per gli opportuni richiami, a E. DINACCI, voce *Stalking*, cit., p. 3). La stessa opinione, in dottrina, è sostenuta da F. MACRÌ, *Atti persecutori (art. 612 bis)*, cit., p. 363; ID., *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e del nuovo delitto di "Atti persecutori"*, cit., p. 824 s. *Contra*, tuttavia, nella giurisprudenza di merito, una nota pronuncia del Tribunale di Roma, che si esprime in questi termini: «in materia di atti persecutori (*stalking*) non sono sufficienti a configurare la fattispecie solo due episodi di aggressione poiché il requisito della reiterazione degli atti di molestia o minaccia deve essere ricostruito alla luce degli eventi tipici che la norma richiede, in relazione ai quali gli atti di aggressione devono presentare un grado di invasività tale, nella vita della vittima, da determinarne uno stravolgimento psichico e della stessa organizzazione della quotidianità, compatibile solo con condotte caratterizzate da costanza, permanenza, imponenza tali da costituire un vero e proprio impedimento alle sue normali abitudini di vita» (Trib. Roma, sez. V, 4 febbraio 2010, n. 3181, ripresa da A. ALBERICO, *La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 12; A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 165 s.; F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, cit., p. 54). Ma si tratta di un orientamento destinato, con grande probabilità, a rimanere isolato.

<sup>147</sup> Di ampliamento a dismisura dell'ambito di applicazione della fattispecie parla, anche con specifico riferimento alla sentenza della Cassazione più sopra citata nel testo, A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 166. Analoghe le riflessioni di A. MANNA, *Visione "minimalista" o "espansiva" della fattispecie di atti persecutori?*, cit., p. 634.



zioni ermeneutiche dell'interprete<sup>148</sup>.

Non è solo, ovviamente, una questione numerica. È anche una questione di *frequenza* e di *durata* delle condotte persecutorie: a quali intervalli e nell'arco di quanto tempo le condotte persecutorie devono ripetersi perché possa dirsi integrato l'elemento materiale del delitto in questione? Numerosi e significativi contributi scientifici, pubblicati nel corso di questi anni nel campo della ricerca psicologica e socio-criminologica, hanno cercato di dare risposta ad un simile interrogativo. C'è chi (come Ege) ritiene che le condotte debbano protrarsi per almeno tre mesi e che debbano avere, almeno, una frequenza settimanale<sup>149</sup> – il che porterebbe ad elevare a dodici il numero minimo delle condotte necessarie e sufficienti ai fini della reiterazione –, ma si tratta soltanto di un'opinione, per quanto autorevole, più o meno condivisibile e non è neppure verosimile pensare che la stessa possa farsi strada nella prassi applicativa nazionale.

Si osserva, in dottrina, che la più accentuata idoneità offensiva dello *stalking* rispetto ai beni giuridici tutelati deriva dal fatto che «*le condotte minacciose o moleste [...] si ripetano per un tempo apprezzabile, al punto da far sentire la vittima perseguitata*»<sup>150</sup> e che «*l'idoneità a minacciare o molestare di condotte inoffensive, nonché l'idoneità delle condotte minacciose o moleste a perseguitare [...] deriva non solo dalla ripetizione delle condotte, ma dalla loro ripetizione protratta in un significativo lasso di tempo; si richiede una significativa durata nel tempo della complessiva condotta persecutoria*»<sup>151</sup>.

Ripetizione per un tempo apprezzabile, ripetizione protratta in un significativo lasso di tempo, significativa durata nel tempo: sono, questi, concetti e criteri di notevole ampiezza e di indubbia elasticità, che si possono prestare ad una molteplicità di letture diverse. La legge, come già detto, nulla dice a tal riguardo di modo che, in definitiva, molto rimane affidato al saggio apprezzamento dell'interprete, la cui valutazione, evidentemente, non potrà non tener conto delle innumerevoli variabili del caso concreto<sup>152</sup>. Quel che però si

<sup>148</sup> Vd. ancora, in tal senso, A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 166.

<sup>149</sup> In Germania – come riferisce LO MONTE, *Una nuova figura criminosa: lo "Stalking" (art. 612bis c.p.)*. Ovvero l'ennesimo, inutile, "guazzabuglio normativo", cit., p. 484 – vi è qualcuno che ritiene che lo *stalking* si configuri allorché le condotte moleste abbiano, perlomeno, una frequenza settimanale.

<sup>150</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 165 (corsivi in originale).

<sup>151</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 165 (corsivi in originale).

<sup>152</sup> Vd., in tal senso, anche A. VALSECCHI (*Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*), cit., p. 1387), il quale ritiene anche che possa risultare di una qualche utilità il richiamo alla giurisprudenza formatasi in materia di maltrattamenti in famiglia, laddove la Cassazione «*ha escluso che il decorso di un lasso di*

può dire, con sufficiente certezza, è che la *contestualità* spazio-temporale delle condotte – così come la mancanza di qualsivoglia connessione o raccordo tra due condotte cronologicamente molto distanti – dovrebbe portare ad escluderne la rilevanza ai fini della reiterazione<sup>153</sup>.

4.1. Sono tre, come già si è rilevato più volte, gli eventi finali il cui verificarsi segna la consumazione del reato: il grave e perdurante stato di ansia e di paura; il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da una relazione affettiva; l'alterazione delle proprie abitudini di vita. Si tratta, senza alcun dubbio, di eventi previsti in via alternativa<sup>154</sup> e dunque, ai fini dell'integrazione della fattispecie tipica, basta che se ne verifichi uno solo, ma non è da escludere che se ne possa realizzare anche più d'uno come conseguenza delle stesse condotte reiterate (due o, al limite, tutti e tre) ed anzi «*l'esperienza insegna che quelli selezionati dal legislatore tendono a sovrapporsi nelle dinamiche dello stalking*»<sup>155</sup>.

I primi due sono eventi di *natura psicologica*<sup>156</sup>, la cui tipizzazione ha già suscitato in dottrina, e continua a suscitare, non poche critiche e perplessità poiché renderebbe incerti ed evanescenti i contorni della fattispecie criminosa, con tutto quel che ne potrebbe conseguire sul piano della compatibilità con il principio di determinatezza<sup>157</sup>. Ma non bisogna dimenticare che la scelta, in qualche modo, è stata dettata dalla necessità di garantire una certa aderenza

*tempo più o meno lungo possa di per sé contribuire a fondare o escludere il requisito dell'abitudine; ciò che conta è piuttosto che l'interprete accerti, nel caso di specie, se i singoli atti hanno tratto origine da situazioni contingenti e particolari, ovvero se rientrano in una cornice unitaria, se sono cioè collegati, sul piano oggettivo, da un nesso di abitudine e, sul piano soggettivo, da un'unica intenzione criminosa».*

<sup>153</sup> F. AGNINO, *Il delitto di atti persecutori e lo stato dell'arte giurisprudenziale e dottrinale*, cit., p. 591; R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, cit., p. 58; A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 168; L. PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 161; A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, cit., p. 1387; F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, cit., p. 51.

<sup>154</sup> Anche la Cassazione, come si è visto, ritiene che si tratti di un reato a eventi alternativi, anche se poi, come non si è mancato di rilevare in dottrina (vd. T. GUERINI, *Il delitto di atti persecutori. Tra carenza di determinatezza e marketing penale*, cit., p. 34), nella prassi giurisprudenziale suole farsi riferimento, più genericamente, all'insieme degli eventi descritti nella norma incriminatrice.

<sup>155</sup> R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, cit., p. 61; L. PISTORELLI, *Il reato di "stalking" e le altre modifiche al codice penale nel d.l. n. 11/2009 conv. in l. n. 39/2009*, cit., p. 5; ID., *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 165. Nel senso che i tre eventi descritti nella norma incriminatrice si collocano su una linea di progressione e tendono, nella realtà, a cumularsi, A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, cit., p. 1393, nt. 36.

<sup>156</sup> Vd. P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, cit., p. 161.

<sup>157</sup> «*Gli eventi tipici - osserva A. NISCO, La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 226 - *destano un forte sospetto d'indeterminatezza, soprattutto perché includono, in qualche misura, la proiezione della personalità del soggetto passivo, dai cui moti d'animo si lascerebbe unicamente condizionare l'inflizione della sanzione*».

dei suoi contenuti a quelli che sono i tratti più caratteristici del fenomeno criminale<sup>158</sup>.

Nella terza ipotesi vi è un *costringimento psichico*<sup>159</sup>, al quale consegue, come evento materiale esteriore, l'alterazione delle abitudini di vita del soggetto passivo<sup>160</sup>. Appare comunque assai difficile, sul piano fenomenico, che la scelta coartata di modificare talune di queste abitudini non si accompagni ad uno stato di ansia o di paura o a un fondato timore per l'incolumità propria o di altra persona<sup>161</sup>.

E veniamo al primo evento tipizzato (il perdurante e grave stato di ansia o di paura)<sup>162</sup>, che è senza dubbio quello più problematico da definire e da verificare<sup>163</sup>. Si rileva, in dottrina, che si tratta «*di stati emotivi, che la vittima deve avvertire quali effetti spiacevoli provocati dalle condotte assillanti, le quali devono dunque fungere da fattori di condizionamento rilevanti alla stregua delle regole generali in tema di rapporto di causalità*»<sup>164</sup>.

Non si può certo dire che il legislatore non abbia colto, nella descrizione di un tale evento, quella che risulta essere, sul piano dell'impatto psicologico, una delle reazioni più tipiche e più frequenti delle vittime di *stalking*. Ma non è questo il punto. Ciò che si lamenta è l'eccessiva genericità della formula

<sup>158</sup> Vd., in tal senso, A. CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, cit., p. 53. Accentuatamente critico è invece il giudizio di G. LOSAPPIO (*Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori"*, "Stalking the Stalking", cit., p. 871), il quale ritiene che si tratti di «*eventi/situazioni finali sfumati, molto eterogenei tra loro anche in termini di offensività, [che] concorrono nel delineare un quadro di tipicità empiricamente scorretto*».

<sup>159</sup> Vd., ancora, P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, cit., p. 161, laddove, peraltro, quest'ultima ipotesi viene accostata a quella prevista dall'art. 54, comma 3, c.p. (stato di necessità determinato dall'altrui minaccia).

<sup>160</sup> Nel senso, per l'appunto, che la costrizione deve «*sfociare in un mutamento esterno delle abitudini di vita*» G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 230. Si può anche parlare, a proposito del costringimento psichico e della decisione assunta dal soggetto passivo, avente ad oggetto la modificazione delle abitudini di vita, di un "evento intermedio", laddove l'evento finale è dato, per l'appunto, da quelle modificazioni. Vd., in tal senso, M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1400 s., il quale giustamente rileva che, invece, gli altri due eventi non scaturiscono da un'autentica decisione né presumono un evento intermedio.

<sup>161</sup> Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 230, che, in verità, fanno riferimento in via esclusiva allo stato di ansia o di paura (e cioè al primo evento). Ipotizza invece, come meglio in seguito si vedrà, uno stretto collegamento tra il fondato timore e la modificazione delle abitudini di vita da parte della vittima, allo scopo di limitare convenientemente la portata applicativa della norma incriminatrice, A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, cit., p. 1393 ss.

<sup>162</sup> Nel senso che, con la previsione di questo specifico evento, «*la tutela penale da emozioni negative raggiunge il suo apice*», A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 232.

<sup>163</sup> Cfr. R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, cit., p. 59; F. CESARI, *Custodia in carcere per il marito molestatore. Prime applicazioni del reato di stalking*, cit., p. 1041.

<sup>164</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 230. Sarebbe questo, peraltro, a giudizio degli Autori, dei tre eventi previsti, quello che più tipicamente concretizzerebbe l'offesa al bene giuridico tutelato (la tranquillità psicologica).

normativa<sup>165</sup> e la problematica verificabilità di un evento psichico ritenuto evanescente e come tale incapace di indicare con chiarezza la materia del divieto<sup>166</sup>. Da qui i dubbi avanzati circa l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, che, sotto questo profilo, si porrebbe in rotta di collisione con il principio di tassatività o determinatezza<sup>167</sup>, e in particolare con l'esigenza che richiede un sufficiente grado di accertabilità processuale degli elementi descrittivi della fattispecie tipica<sup>168</sup>.

La disposizione, come già anticipato, parla di *grave* e *perdurante* stato di ansia o di paura. Ciò significa che, per assumere rilevanza penale, tali stati emotivi dovrebbero comunque avere una certa significatività e protrarsi per un apprezzabile arco di tempo. Lievi e passeggeri disagi psichici non dovrebbero, pertanto, rientrare nel fuoco dell'incriminazione<sup>169</sup>.

Si pongono, in particolare, due diverse questioni nient'affatto marginali: a) se e fino a che punto i profili caratteriali della vittima (la sua spiccata sensibilità, la sua particolare fragilità psicologica) possano assumere una qualche rilevanza sul piano della verifica circa la sussistenza di un legame causale dell'evento

---

<sup>165</sup> Vd., ad es., F. CESARI, *Custodia in carcere per il marito molestatore. Prime applicazioni del reato di stalking*, cit., p. 1041. Parla, a tal proposito, di maldestra selettività del primo evento tipizzato G. LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori"*. "Stalking the Stalking", cit., p. 874.

<sup>166</sup> Così C. SOTIS, *Formule sostanziali e fruibilità processuale: i concetti penalistici come "programmi di azione"*, in *Dir. pen. e proc.*, 2009, p. 1155, secondo cui questo delitto «si iscrive d'ufficio alle norme incriminatrici di difficile verificabilità».

<sup>167</sup> Di ben diverso avviso è stato, tuttavia, il Consiglio superiore della Magistratura, nel già citato parere sul testo del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (delibera del 2 aprile 2009): «*I problemi relativi all'accertamento della situazione soggettiva della parte lesa - che spettano alla fisiologia del processo e al giudice nell'ambito della sua discrezionalità - non incidono sulla determinatezza della fattispecie, che sembra rispondere ai canoni richiesti dall'art. 25 della Costituzione. Esistono infatti altri reati (si pensi alla circonvenzione di persone incapaci) per l'accertamento dei quali occorre realizzare una indagine che comporta valutazioni su profili psicologici del soggetto passivo*».

<sup>168</sup> «Viene qui in rilievo - osserva M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1404 - un altro aspetto della legalità, vale a dire la rispondenza degli elementi di fattispecie a fenomenologie empiriche suscettibili di dimostrazione istruttoria». *Contra*, tuttavia, A. CADOPPI, *Stile legislativo di common law e continentale a confronto: l'esempio dello stalking*, cit., p. 118.

<sup>169</sup> Vd. F. MACRI, *Atti persecutori (art. 612 bis)*, cit., p. 365. Nel senso che il turbamento sarebbe da considerare "grave" quando sia, in qualche modo, documentabile o certificabile, A. AGNESE/G. PULLIATTI, *Gli atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 76. Non manca in dottrina chi lamenta, anche in relazione all'aggettivo "grave", un deficit di tassatività della fattispecie (vd., ad es., T. GUERINI, *Il delitto di atti persecutori. Tra carenza di determinatezza e marketing penale*, cit., p. 35). Si sostiene, in particolare, che si tratta, sostanzialmente, di una clausola vuota, con la quale il legislatore "passa la palla" alla discrezionalità del giudice (così A. MANNA, *Il nuovo delitto di «atti persecutori» e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, cit., p. 478). Vd., altresì, P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, cit., p. 83 s. Vd., inoltre, sulla possibilità di interpretare come permanenza il requisito della perduranza, A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 139.

con le condotte concretamente poste in essere (nel senso di escluderlo oppure no); b) se ansia e paura debbano costituire o meno dei veri e propri stati patologici, clinicamente accertabili.

Quanto al primo quesito, si è già detto che un momento di valutazione *ex ante* circa l'idoneità delle reiterate condotte rispetto all'evento tipico appare indispensabile già ai fini dell'*imputazione oggettiva* ed è dunque essenziale anche in relazione a questa particolare tipologia di reato, ragion per cui si potrà, e si dovrà, tener conto della eventuale fragilità psicologica della vittima solo, però, a condizione che essa rientri nel bagaglio cognitivo dell'autore materiale delle condotte tipiche. Non è, dunque, soltanto una questione di dolo e di delimitazione del suo oggetto<sup>170</sup>, ma è, ancor prima, una questione di *tipicità oggettiva*. Si sostiene, a questo proposito, che l'evento «*dev'essere ricondotto a criteri di oggettività, concretamente percepibili all'esterno, in modo tale che i presupposti indicati dalla norma debbano essere riferiti non tanto alla sfera psicologica della vittima in sé, bensì all'uomo comune, pur considerando tutte le circostanze, oggettive ed anche soggettive, del caso. Inoltre, i vari eventi consumativi previsti dalla norma devono essere valutati in relazione alle circostanze della condotta, secondo un criterio di comune esperienza, benché relazionata alle caratteristiche soggettive della vittima*»<sup>171</sup>. Questo sempre che – si ripete ancora una volta – tali caratteristiche soggettive facciano parte delle conoscenze superiori dall'agente concreto<sup>172</sup>.

Per quanto, invece, riguarda la risposta da dare al secondo interrogativo, vi è da dire che sul punto la dottrina appare divisa. Stando a una diffusa opinione, convintamente sostenuta, per definire gli stati emotivi di ansia e paura e poi verificarne in concreto la sussistenza, non basterebbe affidarsi al senso comune né fare ricorso alle varie descrizioni prospettate dalle scienze psicologi-

---

<sup>170</sup> Nel senso, invece, che si tratterebbe, sostanzialmente, di una questione di dolo, A. CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, cit., p. 53; ID., *Stile legislativo di common law e continentale a confronto: l'esempio dello stalking*, cit., p. 119; P. PITTARO, *Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, cit., p. 663. Vd., altresì, analogamente, M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1406.

<sup>171</sup> A. ANCESCHI, *La violenza familiare. Aspetti penali, civili e criminologici*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 96.

<sup>172</sup> Ci sembra, peraltro, che anche C. SOTIS (*Formule sostanziali e fruibilità processuale: i concetti penalistici come "programmi di azione"*, cit., p. 1156) dica sostanzialmente la stessa cosa, benché la sua proposta sia quella di "valorizzare al massimo la funzione tipizzante del dolo". L'orientazione causale delle condotte "nella prospettiva dell'autore", la loro idoneità a cagionare l'evento "dal suo punto di vista" dovrebbero significare, per l'appunto, che la valutazione andrà compiuta sulla base delle sue specifiche conoscenze nella situazione concreta, in cui potranno rientrare, eventualmente, anche le particolari caratteristiche psicologiche del soggetto passivo. Ma per noi si tratta piuttosto di una questione di imputazione oggettiva.

che<sup>173</sup>. Non resterebbe, allora, altro da fare che valersi di una descrizione di tipo psicopatologico: ansia e paura andrebbero considerati come veri e propri *disturbi psichici*, clinicamente accertabili alla stregua di parametri oggettivi<sup>174</sup>. «Se dal punto di vista qualitativo - si osserva - l'ansia resta vaga e senza oggetto, l'ottica psicopatologica ne evidenzia un'anomalia quantitativa, largamente apprezzata nella diagnosi e costituente la base dei disturbi d'ansia e dei disturbi dell'umore (come la depressione). La paura, invece, non rileva autonomamente, ma solo come sintomo di disturbi ansiosi, ed è implicata, in particolare, nei disturbi di tipo fobico e nell'ansia panica»<sup>175</sup>.

Sarebbe questo, invero, l'unico modo per conferire al primo evento tipizzato nell'art. 612-bis c.p. un grado sufficiente di determinatezza e di verificabilità empirica, così da preservare la compatibilità con il dettato costituzionale della relativa fattispecie. E Non si manca neppure di valorizzare il riferimento agli attributi "grave" e "perdurante", che connotano lo stato di ansia e di paura e che sembrerebbero fare riferimento ad una condizione di disequilibrio psicologico di natura patologica, obiettivamente rilevabile<sup>176</sup>.

Ma c'è anche chi la pensa in modo diverso. Si sostiene, in particolare, la scarsa praticabilità della soluzione proposta, evidenziando, oltre alle prevedibili

<sup>173</sup> Vd., ancora, A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 235 ss., che si sofferma sulle peculiari caratteristiche di tali sentimenti o stati d'animo così come individuate nel campo della ricerca psicologica, mettendo in evidenza le differenze che intercorrono, sotto questo profilo, tra ansia e paura ed anche, in particolare, la vaghezza e l'inafferrabilità del concetto di ansia.

<sup>174</sup> Vd. già, del resto, in tal senso, tra gli altri, F. AGNINO, *Il delitto di atti persecutori e lo stato dell'arte giurisprudenziale e dottrinale*, cit., p. 586; A. BARBAZZA/E. GAZZETTA, *Il nuovo reato di "atti persecutori"*, cit., p. 3; R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, cit., p. 59; A. LUINI, *Il reato di stalking o atti persecutori ex art. 612 bis c.p. Brevi note*, in *Riv. pen.*, 2009, p. 940; V. MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, cit., p. 2725; C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 61; L. PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 163; ID., *Il reato di "stalking" e le altre modifiche al codice penale nel d.l. n. 11/2009 conv. in l. n. 39/2009*, cit., p. 4; A. SORGATO, *Stalking*, cit., p. 26. *Contra*, tuttavia, A. MANNA, *Il nuovo delitto di «atti persecutori» e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, cit., p. 478 s.; nonché P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, cit., p. 84. Entrambi ritengono che si tratti di una vera e propria forzatura interpretativa, dato che la disposizione non parla affatto di "malattia", come invece sarebbe stato altrimenti necessario. Ma il rilievo non sembra decisivo. Non c'era bisogno di definire come "malattie" l'ansia e la paura, se esse sono da considerare, già di per se stesse, come tali. Il legislatore, insomma, avrebbe fatto riferimento alle *species* anziché al *genus*. Pone l'accento, in questa prospettiva, sulla preferenza accordata dalla clinica al concetto di "disturbo mentale", di cui l'ansia, per l'appunto, sarebbe una ricorrente manifestazione, A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 238.

<sup>175</sup> A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 238 s.

<sup>176</sup> R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, cit., p. 59; L. PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 163 s.; ID., *Il reato di "stalking" e le altre modifiche al codice penale nel d.l. n. 11/2009 conv. in l. n. 39/2009*, cit., p. 4. Vd., altresì, F. BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile*, cit., p. 105 s.; A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 238.

difficoltà di inquadramento nosografico dello stato di ansia o di paura, l'inverosimiglianza della supposizione che un giudice «*possa decidere di disporre una complicata perizia medica sulla vittima, ben potendo valutare da sé se la vittima versi (o versasse all'epoca dei fatti) in stato di ansia o di paura, o comunque se la condotta dell'agente abbia cagionato uno degli altri due eventi descritti dalla fattispecie*»<sup>177</sup>. Si dice, ancora, che l'equazione che porta a identificare gli stati emotivi anzidetti con altrettante manifestazioni patologiche della psiche provocherebbe un'inaccettabile restrizione dell'ambito applicativo della norma incriminatrice e dunque, di riflesso, una evidente compromissione delle esigenze di tutela delle vittime di *stalking*; e ciò senza contare gli inevitabili problemi che sorgerebbero – a seguito dell'interpretazione in chiave psicopatologica di ansia e di paura – per via di una possibile sovrapposizione con le fattispecie di lesioni personali<sup>178</sup>.

Ma non sembrano obiezioni dirimenti. Si è replicato alla prima, non senza ragione, che in questo modo si finirebbe per confondere il piano strutturale con quello probatorio<sup>179</sup>. A nulla varrebbe addurre l'asserita difficoltà di qualificazione, a livello medico-psichiatrico, dell'ansia e della paura e la problematicità di un loro accertamento processuale. La valutazione del giudice non potrà che essere vincolata all'impiego di criteri di misurazione di stampo oggettivo. Negare la “dimensione oggettiva dell'evento del reato” significherebbe «*per un verso accettare l'indeterminatezza della formula legislativa [...] e per l'altro svilire la stessa funzione che l'evento svolge nella definizione della fattispecie*»<sup>180</sup>; ed inoltre, sul piano dell'accertamento processuale, il prudente apprezzamento del giudice – che, in quest'ottica, dovrebbe assumere un rilievo decisivo – «*rischia di doversi appiattare sulla percezione soggettiva della condotta che la persona offesa ha elaborato a posteriori*»<sup>181</sup>.

Alla seconda obiezione, nella medesima prospettiva, si è replicato che essa si risolve nel contrapporre un dato empirico a un principio di carattere normativo e come tale è inaccettabile<sup>182</sup>. Rispetto ad una lettura restrittiva della norma incriminatrice non vi sarebbe, in pratica, altra alternativa percorribile che non sia quella del riconoscimento della sua illegittimità costituzionale per di-

<sup>177</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto di “atti persecutori” (il c.d. stalking)*, cit., p. 1390.

<sup>178</sup> F. MACRÌ, *Atti persecutori (art. 612 bis)*, cit., p. 366; ID., *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e del nuovo delitto di “Atti persecutori”*, cit., p. 825 s. Nel senso che non sarebbe necessario accertare nella vittima veri e propri stati patologici, anche A. CADOPPI, *Stile legislativo di common law e continentale a confronto: l'esempio dello stalking*, cit., p. 119.

<sup>179</sup> L. PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 164 nt. 23.

<sup>180</sup> L. PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 164 nt. 23.

<sup>181</sup> L. PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 164 nt. 23.

<sup>182</sup> A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 239.

fetto di determinatezza<sup>183</sup>.

Quanto, infine, all'eventualità di una possibile interferenza con la fattispecie di lesioni personali, non sembra, in realtà, di trovarsi di fronte a un problema insolubile. Nel caso di lesioni gravi o gravissime, troveranno applicazione, in forza della clausola di sussidiarietà prevista nell'art. 612-bis c.p., soltanto le disposizioni di cui agli artt. 582 e 583 c.p. Nel caso in cui si tratti di lesioni lievi o lievissime, si potrebbe ritenere che prevalga, in forza del principio di specialità, la norma che prevede lo *stalking*. In ogni caso, la vittima di certo non resterà sprovvista di tutela penale.

Sta di fatto, però, che nella prassi applicativa è già emerso con chiarezza – e si sta diffondendo – un orientamento che tende a ricostruire e ad accertare ansia e paura facendo appello a *vaghi e sfuggenti criteri del senso comune*. «*Ai fini dell'integrazione del reato di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.) – afferma la Cassazione – non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori – e nella specie costituiti da minacce e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o via internet o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti – abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica*»<sup>184</sup>.

<sup>183</sup> A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 239. Il problema, insomma, è sempre lo stesso: quello di evitare un'interpretazione che renda costituzionalmente illegittima, per contrasto con il principio di tassatività, la disposizione in esame, in relazione al primo dei tre eventi dalla stessa tipizzati. Una posizione in certo qual modo intermedia – che è anche, probabilmente, la più realistica – è quella assunta da G. FIANDACA ed E. MUSCO (*Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 231), i quali auspicano che, nella ricostruzione della portata dei due concetti, l'interprete si avvalga il più possibile dei "parametri medico-psicologici di riferimento", pur senza "considerarli vincolanti in modo rigido". Mostra di condividere questa presa di posizione M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1406 nt. 78. Vd. anche, per una sintesi delle varie opzioni ermeneutiche prospettate nel dibattito dottrinale, P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, cit., p. 163 s.

<sup>184</sup> Cass. pen., sez. V., 10 gennaio 2011 (2 maggio 2011), n. 16864 (corsivo aggiunto). Sono affermazioni, queste, che si ritrovano con una certa frequenza nella giurisprudenza di legittimità. Vd., ad es., Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2010 (26 marzo 2010), n. 11945, in *Resp. civ. e prev.*, 2010, p. 1777 s., con nota di M. MACRÌ, *Stalking: perdurante e grave stato di ansia e di paura e sindrome del molestatore assillante*, *ivi*, p. 1779 ss.; Cass. pen., sez. V, 1° dicembre 2010 (7 marzo 2011), n. 8832, in *www.penalecontemporaneo.it*; Cass. pen., sez. V, 14 novembre 2012 (29 aprile 2013), n. 18819, in *www.altalex.com*. Vd. altresì, nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 17 aprile 2009, in *Corr. merito*, 2009, p. 650 s.; Corte App. Milano, sez. V pen., 14 dicembre 2011 (13 gennaio 2012), n. 5123/11, in *www.penalecontemporaneo.it* (in cui si parla di «condizione emotiva spiacevole, accompagnata da un senso di oppressione e da una notevole diminuzione dei poteri di controllo volontario e razionale»). Risolutamente critico nei confronti di un siffatto orientamento si dimostra G. LOSAPPIO,



È ragionevole supporre, d'altra parte, che il giudice, non poche volte, si limiterà ad accertare l'*idoneità* dei reiterati comportamenti a determinare lo stato di ansia e di paura, valutata alla stregua dell'*id quod plerumque accidit* e con riferimento ad una "vittima modello" (la persona comune), dando logicamente per scontato il verificarsi dell'evento tipico<sup>185</sup> e trasformando così, surrettiziamente, un reato di danno in reato di pericolo.

E veniamo ora al "fondato timore".

Stando alla previsione normativa, l'oggetto di questo timore è rappresentato dall'incolumità propria (della vittima) o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. Per come è costruita la frase, sembrerebbe quasi che la relazione affettiva debba legare questa persona al prossimo congiunto del soggetto passivo, anziché a quest'ultimo, come è invece logico che sia. Ma si tratta soltanto di una clamorosa svista grammaticale da parte del legislatore, subito messa in luce da un'attenta dottrina<sup>186</sup>, e certo superabile attraverso un'interpretazione correttiva della disposizione<sup>187</sup>.

Sul concetto di "prossimo congiunto" *nulla quaestio*: esso è definito con chiarezza e precisione dall'art. 307, comma 4, c.p., e dunque basta rifarsi a questa definizione per comprenderne l'esatto significato<sup>188</sup>.

*Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori". "Stalking the Stalking", cit., p. 874 s.*

<sup>185</sup> È sintomatico, a questo proposito, quanto sostenuto da Cass. pen., sez. V, 9 maggio 2012 (18 giugno 2012), n. 24135: la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante. Il che, secondo la Corte, consentirebbe di disporre di un criterio oggettivo di valutazione in chiave critica della percezione soggettiva della vittima. In altra occasione, il supremo Collegio non ha mancato di specificare, più nei dettagli, quelli che dovrebbero essere gli elementi probatori su cui fondare l'accertamento degli stati emotivi in questione: «La prova di un evento psichico, qual è il turbamento dell'equilibrio mentale di una persona, non può che essere ancorata alla ricerca di fatti sintomatici del turbamento stesso, atteso che non può diversamente scandagliarsi "il foro interno" della persona offesa. Assumono allora importanza tanto le dichiarazioni della predetta persona offesa, quanto le sue condotte, conseguenti e successive all'operato dell'agente, quanto, infine, la condotta stessa di quest'ultimo, che ovviamente va valutata tanto in astratto (dunque sotto il profilo della sua idoneità a causare l'evento) quanto in concreto, vale a dire con riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui essa si è manifestata [Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 2012 (16 aprile 2012), n. 14391].»

<sup>186</sup> Vd. P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, cit., p. 85; E. DINACCI, voce *Stalking*, cit., p. 4; A. MANNA, *Il nuovo delitto di «atti persecutori» e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, cit., p. 480; C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 60. L'errore, tra l'altro, era stato segnalato a suo tempo dal Servizio Studi della Camera dei deputati (Dossier 124/1 del 27 marzo 2009); purtroppo il legislatore, in sede di conversione del d.l. n. 11 del 2009, ha omesso di porvi rimedio.

<sup>187</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 231.

<sup>188</sup> «Agli effetti della legge penale s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorchè sia morto il coniuge e non vi sia prole».

Ben diverso, invece, è il discorso per quanto riguarda il concetto di “relazione affettiva”<sup>189</sup>, che non pare essere proprio inappuntabile sotto il profilo della tassatività<sup>190</sup>. Che cosa debba intendersi per “relazione affettiva” non è facile dire<sup>191</sup>. La portata semantica della locuzione è comunque tale da consentire di farvi rientrare tutte quelle relazioni personali “improntate a sentimenti di affetto”<sup>192</sup>, quindi non necessariamente amorose, ma anche semplicemente amicali e tra persone dello stesso sesso<sup>193</sup>. Essa non implica, evidentemente, alcuna forma di convivenza (ipotesi, questa, sussumibile piuttosto nella fattispecie di cui all’art. 572 c.p.<sup>194</sup>). Si ritiene, peraltro, che possano assumere rilevanza, sul piano della tipicità oggettiva, soltanto quelle relazioni di un certo rilievo<sup>195</sup> o di non poco conto<sup>196</sup>.

Ma il nodo problematico senz’altro più arduo da sciogliere, a livello interpretativo, è rappresentato dal requisito della *fondatezza*, espressamente richiesto per il timore dalla norma incriminatrice<sup>197</sup>. Se ne sono prospettate diverse let-

<sup>189</sup> Come in seguito si vedrà, la medesima locuzione si riscontra pure nel comma 2 dello stesso art. 612-bis c.p., che prevede una circostanza aggravante ad effetto comune. Ma in tal caso la relazione affettiva lega la vittima all’autore del fatto.

<sup>190</sup> Cfr. M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1390; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 232; T. GUERINI, *Il delitto di atti persecutori. Tra carenza di determinatezza e marketing penale*, cit., p. 38; E. LO MONTE, *Una nuova figura criminosa: lo “Stalking” (art. 612-bis c.p.). Ovvero l’ennesimo, inutile, “guazzabuglio normativo”*, cit., p. 490; A. MANNA, *Il nuovo delitto di «atti persecutori» e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, cit., p. 481; A. NISCO, *La tutela penale dell’integrità psichica*, cit., p. 228. Vd., altresì, A. AGNESE, G. PULIATTI, *Gli atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 77; F. CESARI, *Custodia in carcere per il marito molestatore. Prime applicazioni del reato di stalking*, cit., p. 1041; P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema “anti-stalking”*, cit., p. 84 s.

<sup>191</sup> Nel senso che l’orizzonte della “relazione affettiva” risulta “potenzialmente indefinito” e avrebbe richiesto ben altro sforzo definitorio, R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, cit., p. 61; L. PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 166.

<sup>192</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 232.

<sup>193</sup> Cfr. E. LO MONTE, *Una nuova figura criminosa: lo “Stalking” (art. 612-bis c.p.). Ovvero l’ennesimo, inutile, “guazzabuglio normativo”*, cit., p. 490; P. PITTARO, *Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, cit., p. 663. Nel senso che, comunque, dovrà trattarsi di relazioni “capaci di esibire una riconoscibile intensità sentimentale”, M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1390.

<sup>194</sup> Vd. T. GUERINI, *Il delitto di atti persecutori. Tra carenza di determinatezza e marketing penale*, cit., p. 38.

<sup>195</sup> A. CADOPPI, *Efficace la misura dell’ammonimento del questore*, cit., p. 53; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 232.

<sup>196</sup> F. CESARI, *Custodia in carcere per il marito molestatore. Prime applicazioni del reato di stalking*, cit., p. 1041; P. PITTARO, *Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, cit., p. 663.

<sup>197</sup> In ciò si è ravvisata (da A. MANNA, *Il nuovo delitto di «atti persecutori» e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, cit., p. 479) una sorta di *contradictio in adiecto*, nel senso che il legislatore, da un lato, ha fatto riferimento ad uno stato soggettivo, a un sentimento, ma poi, dall’altro, lo avrebbe “oggettivizzato”, qualificandolo come “fondato”. Questo è vero, però, solo fino a un certo pun-

ture, più o meno plausibili. C'è chi ritiene che “fondato” stia per *effettivamente provato*. Ciò consentirebbe di far rientrare nell'ambito di applicazione della norma anche quei casi in cui il timore sia codeterminato dalla particolare sensibilità della vittima, in cui, in altri termini, nessuna persona ragionevole avrebbe seriamente temuto per l'incolumità propria o di altra persona<sup>198</sup>. La «*tensione fra l'impellente necessità di proteggere un bene fondamentale e la formulazione di una norma rispettosa dei principi di offensività e determinatezza - si osserva - ha forse indotto il nostro legislatore a porre un particolare accento sulla necessità che il giudice accerti accuratamente nel processo che la vittima abbia davvero provato timore per la propria incolumità*»<sup>199</sup>.

Questo, ben s'intende, sempre a condizione che l'autore fosse a conoscenza della particolare sensibilità della vittima<sup>200</sup>. Quindi si tratterebbe, ancora una volta, di un problema di definizione dell'oggetto del dolo: se è mancata quella consapevolezza, non potrà certo dirsi che vi sia stata la volontà di cagionare l'evento. Pur in presenza di un timore effettivamente provato, dovrebbe giungersi ad escludere la rilevanza penale del fatto per mancanza di dolo.

Ma così si rischierebbe di far diventare del tutto pleonastico e irrilevante l'attributo che qualifica il timore, che si limiterebbe, in definitiva, a segnalare la necessità di un accertamento in concreto dell'effettivo verificarsi del secondo evento previsto dalla norma incriminatrice<sup>201</sup>. Si comprende la necessità di garantire alle vittime del reato una più ampia ed efficace tutela, e dunque l'esigenza di non trascurare il loro “punto di vista” (la loro particolare “vulnerabilità”), ma non sembra questa la soluzione migliore, sotto il profilo ermeneutico e sistematico, per venire incontro a una simile esigenza.

È stato anche detto che l'aggettivo “fondato” potrebbe essere foriero di qualche confusione in sede applicativa, in quanto esso sembrerebbe evocare una valutazione sull'idoneità *ex ante* della condotta a suscitare timore in una persona normale: valutazione che si ritiene poco compatibile con una fattispecie di danno, qual è, per l'appunto, quella di atti persecutori<sup>202</sup>.

---

to. Il timore resta uno stato d'animo soggettivo e l'attributo, semmai, dovrebbe operare in chiave restrittiva: non tutti i timori effettivamente provati dovrebbero assumere rilevanza penale, ma solo quelli che possano ritenersi fondati alla stregua di un certo parametro normativo.

<sup>198</sup> Cfr., in tal senso, A. VALSECCHI, *Il delitto di “atti persecutori” (il c.d. stalking)*, cit., p. 1392. Vd., inoltre, P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema “anti-stalking”*, cit., p. 166 s.; F. MACRÌ, *Atti persecutori (art. 612 bis)*, cit., p. 366 s. (il quale, però, sembra piuttosto riferire un'opinione altrui).

<sup>199</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto di “atti persecutori” (il c.d. stalking)*, cit., p. 1392.

<sup>200</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto di “atti persecutori” (il c.d. stalking)*, cit., p. 1392.

<sup>201</sup> Vd., in tal senso, anche A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 228. Lo riconosce, del resto, lo stesso A. VALSECCHI, *Il delitto di “atti persecutori” (il c.d. stalking)*, cit., p. 1392.

<sup>202</sup> Cfr. R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, cit., p. 61. Si sostiene an-

Solo due osservazioni a questo proposito.

La prima è che, se effettivamente si decidesse di utilizzare un parametro oggettivo di valutazione della fondatezza del timore, attraverso il richiamo alla figura della “vittima modello” (l’uomo medio, l’individuo ragionevole o la persona normale e avveduta<sup>203</sup>), la particolare vulnerabilità della vittima dovrebbe, per forza di cose, restare fuori dall’oggetto di questa valutazione<sup>204</sup>. Ma sono possibili anche soluzioni di segno diverso.

Bisogna poi, ancora una volta, sgombrare il campo da un possibile equivoco. Una prospettiva di valutazione *ex ante*, riferita al momento in cui viene posta in essere la condotta, non è affatto di per sé incompatibile con una fattispecie di (evento di) danno. Tutt’altro. Essa, come già detto, è essenziale e imprescindibile ai fini (non della verifica della causalità in senso stretto, ma) dell’imputazione oggettiva dell’evento<sup>205</sup>. Ed è proprio su questo piano – piut-

che, in dottrina (A. MANNA, *Il nuovo delitto di «atti persecutori» e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, cit., p. 479; P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema “anti-stalking”*, cit., p. 166), che, ponendo l’accento sull’idoneità *ex ante* delle condotte si finirebbe col trasformare surrettiziamente in un evento di pericolo quello che è, e dovrebbe restare, un evento di danno. Questo rilievo critico potrebbe essere condiviso soltanto laddove si dovesse ritenere – contrariamente a quanto dispone la norma incriminatrice – non più necessario l’accertamento della verifica dell’evento, che invece, ovviamente, è indispensabile ai fini dell’imputazione oggettiva dell’evento stesso. È anche vero, tuttavia, come si è visto, che nella prassi applicativa si tende a concentrare l’attenzione sull’idoneità *ex ante* delle condotte, senza preoccuparsi troppo del fatto che poi il timore sia stato effettivamente ingenerato. Questo rischio è puntualmente segnalato da L. PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 166. Si tratta, evidentemente, di un orientamento interpretativo che non è conforme alla lettera della legge.

<sup>203</sup> Nel senso che, tra i più timori possibili, bisognerebbe selezionare soltanto quelli seri, oggettivamente valutabili, V. MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, cit., p. 2725. Utili riferimenti, in ordine a questa possibile interpretazione, in E. DINACCI, voce *Stalking*, cit., p. 4. Nella giurisprudenza di merito vd., ad es., Trib. Bologna, 5 maggio 2009 (15 maggio 2009): «La “fondatezza” del timore va valutata per questo giudice secondo un giudizio *ex post* – trattandosi di evento del reato –, ma da condurre alla stregua dell’“uomo medio” e nelle stesse condizioni in cui si trovava la vittima al momento del fatto – trattandosi di un evento di pericolo –, al fine di evitare valutazioni condizionate in eccesso dalla particolare sensibilità della persona offesa».

<sup>204</sup> Vd. a tal proposito, in chiave critica, P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema “anti-stalking”*, cit., p. 167. Sottolinea la necessità di valutare la fondatezza del timore con riferimento alle specifiche condizioni soggettive della vittima anche L. PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 166.

<sup>205</sup> È pur vero che è anche necessario un accertamento *ex post*, volto a verificare se l’evento concreto rappresenti una realizzazione del pericolo insito nelle condotte (cfr. A. BARBAZZA/E. GAZZETTA, *Il nuovo reato di “atti persecutori”*, cit., p. 4; F. AGNINO, *Il delitto di atti persecutori e lo stato dell’arte giurisprudenziale e dottrinale*, cit., p. 586); ma questo non significa affatto che non sia parimenti necessaria una fase di giudizio ulteriore e precedente, volta, per l’appunto, a verificare *ex ante* se le condotte abbiano o meno creato un rischio per il bene giuridico tutelato (o abbiano aumentato un rischio già esistente). È la stessa imputazione oggettiva dell’evento a richiederlo. Vd., per tutti, L. CORNACCHIA, *Causalità*, cit., p. 336; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. I, 3<sup>a</sup> ediz., Giuffrè, Milano, 2004, p. 404, n. marg. 21. Per ulteriori approfondimenti sul tema del nesso di rischio e

tosto che su quello della definizione dell'oggetto del dolo - che va risolto il problema della rilevanza o meno della fragilità psicologica della vittima degli atti persecutori. È chiaro che, in questa prospettiva, ai fini del giudizio circa l'idoneità della condotta a creare un rischio giuridicamente riprovato (o ad aumentare un rischio già esistente), dovranno essere considerate, ancora una volta, anche le eventuali conoscenze superiori dell'autore in relazione a quest'ultima circostanza.

Il timore della vittima diviene così *fondato dal punto di vista dell'autore proprio* perché questi ne conosceva la particolare vulnerabilità<sup>206</sup>. E non può neppure «*sfuggire come, verosimilmente, uno stalker ben informato (pensiamo a un ex fidanzato respinto) potrebbe proprio approfittare delle fobie anche del tutto irrazionali della sua vittima per rendere più efficace il proprio progetto persecutorio*»<sup>207</sup>.

Resta da considerare, a questo punto, il terzo evento tipizzato nella disposizione, che è quello che finora sembra aver sollevato minori problemi a livello interpretativo, probabilmente perché esso è provvisto, almeno nella fase finale, di una sua tangibile materialità<sup>208</sup>. Qui la legge prevede una sorta di *coazione psicologica* («*in modo da [...] costringere*»), determinata dai comportamenti persecutori dello *stalker*, che porta la vittima a modificare le proprie abitudini di vita<sup>209</sup>, tramite condotte che possono essere sia attive che omissive (nel

---

dell'imputazione oggettiva, vd., per tutti, il fondamentale contributo monografico di M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento*, Giappichelli, Torino, 2006, *passim*.

<sup>206</sup> Interessante è la lettura che della fondatezza del timore offre A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 229 s. Essa, secondo l'A., andrebbe valutata in relazione al contesto complessivo dei «rapporti di potere» che s'instaurano tra i protagonisti del conflitto. Occorrerebbe, insomma, oltre ad una rappresentazione mentale della vittima, avente ad oggetto un danno all'incolumità propria o altrui prospettato con la condotta, anche «*un oggettivo squilibrio dei rapporti di forza, tra autore e vittima, evidenziato dall'agevolezza con la quale, se volesse, al primo sarebbe dato ledere fisicamente la seconda o gli altri soggetti designati dalla norma*». Il che, tra l'altro, corrisponde a quella che abbiamo visto essere una delle costanti fenomenologiche dello *stalking* (è il *dislivello degli antagonisti*, di cui parla Ege). È anche plausibile ritenere che il fondato timore derivi, almeno di regola, da quelle condotte riconducibili alla categoria del c.d. *stalking grave*. Nel senso che potrebbe anche essere ingenerato da semplici molestie reiterate, T. GUERINI, *Il delitto di atti persecutori. Tra carenza di determinatezza e marketing penale*, cit., p. 37 e nt. 93.

<sup>207</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, cit., p. 1391 s.

<sup>208</sup> Questo particolare profilo è evidenziato, tra gli altri, da A. MANNA, *Il nuovo delitto di «atti persecutori» e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, cit., p. 480 e da A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, cit., p. 1393.

<sup>209</sup> Qui abbiamo prima un evento *psicologico* rappresentato dall'effetto di coercizione sulla psiche del soggetto passivo e dalla conseguente *decisione* di agire (o non agire) in un certo modo, e poi un evento materiale, rappresentato per l'appunto dall'alterazione delle proprie abitudini di vita, e cioè da un comportamento del soggetto passivo. Vd., a questo proposito, le puntuali osservazioni di M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1400 e di A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 231. Sottolinea, giustamente, come debba trattarsi di *coazione relativa*, «*caratterizzata*

senso di non fare più ciò che si faceva prima)<sup>210</sup>. Si potrebbe ritenere, questa, una figura speciale di violenza privata, destinata perciò a prevalere nell'ipotesi di conflitto apparente di norme<sup>211</sup>.

Gli esempi che si possono addurre sono innumerevoli. La Cassazione, a tal proposito, non ha mancato di puntualizzare che per alterazione delle proprie abitudini di vita si deve intendere ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell'ordinaria gestione della vita quotidiana, indotto nella vittima dalla condotta persecutoria altrui - quali l'utilizzazione di percorsi diversi rispetto a quelli usuali per i propri spostamenti, la modificazione degli orari per lo svolgimento di certe attività o la cessazione di attività abitualmente svolte, il distacco degli apparecchi telefonici negli orari notturni *et similia* -, finalizzato ad evitare l'ingerenza del molestatore assillante nella propria vita privata<sup>212</sup>.

Si noti che nel testo originario del d.d.l. C. 1440, presentato alla Camera dei Deputati nel luglio del 2008 dagli allora Ministri per le Pari opportunità e della Giustizia - il cui art. 1 prevedeva, come già visto, l'introduzione di una norma incriminatrice che rappresenta il paradigma normativo sul quale è stata esemplata l'attuale disposizione - si parlava, oltre che di abitudini, anche di *scelte di vita* della vittima. Ma tale riferimento venne poi soppresso in sede di discussione in aula, perché il concetto fu ritenuto troppo vago e indeterminato<sup>213</sup>.

Non che il problema possa dirsi, in questo modo, del tutto risolto. Si lamenta, infatti, ancor oggi, e non a torto, l'eccessiva genericità della locuzione a cui si è fatto ricorso per inquadrare normativamente ciò che la ricerca specialistica

---

*dal turbamento del processo motivazionale dell'agente per effetto della rappresentazione del pericolo minacciato dall'autore o del pericolo rappresentato dalla reiterazione delle molestie con conseguente riduzione della libertà di autodeterminazione della vittima» A.M. MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, cit., p. 146. Ma forse, in questo caso, il legislatore avrebbe fatto meglio a parlare di induzione, anziché di costrizione.*

<sup>210</sup> Non si manca di far osservare in dottrina come l'alterazione non possa riguardare attività soltanto programmate, ma mai svolte in passato dalla vittima, e neppure relazioni sociali dalla stessa mai instaurate (così A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 231).

<sup>211</sup> Vd. P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, cit., p. 274; C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 58. Tende invece a rimarcare le differenze tra le due fattispecie, sul presupposto che quella di atti persecutori sia una fattispecie di evento di pericolo, E. LO MONTE, *Una nuova figura criminosa: lo "Stalking" (art. 612-bis c.p.). Ovvero l'ennesimo, inutile, "guazzabuglio normativo"*, cit., p. 495.

<sup>212</sup> Cass. pen., sez. V, 27 novembre 2012 (15 maggio 2013), n. 20993, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com).

<sup>213</sup> Cfr. E. DINACCI, voce *Stalking*, cit., p. 4; C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 60. Nel senso che quello di "scelta" è un concetto proiettato nel futuro e fortemente influenzato dalle convinzioni soggettive dell'individuo che la compie, R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, cit., p. 61 s. Vd., altresì, A. MANNA, *Il nuovo delitto di «atti persecutori» e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, cit., p. 480.

ha dimostrato essere uno degli effetti più tipici e più frequenti delle campagne di *stalking*<sup>214</sup>. Il modo in cui è descritto questo terzo evento porta invero ad estendere non poco l'ambito della discrezionalità dell'interprete, a cui spetterà di decidere quali siano le alterazioni delle abitudini di vita rilevanti, e quali no, ai fini dell'integrazione della fattispecie tipica<sup>215</sup>.

Si ritiene che debba trattarsi di modifiche di una certa significatività per la vita della vittima<sup>216</sup>, o comunque per costei pregiudizievoli<sup>217</sup>, e ciò per evitare che si possa giungere ad affermare la sussistenza del reato anche in relazione ad ipotesi meramente bagatellari che, in quanto tali, dovrebbero ricadere al di fuori del raggio di applicazione dell'art. 612-bis c.p.<sup>218</sup>. Ma così, in realtà, non si risolve affatto il problema, perché è chiaro che molto finirà col dipendere dalle condizioni esistenziali, dai punti di vista, dai bisogni e dalle valutazioni soggettive dei singoli individui che subiscono le molestie assillanti<sup>219</sup>. E che possano assumere rilevanza penale soltanto quelle modificazioni che si tradu-

<sup>214</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 232. «È ovvio - rilevano A. AGNESE e G. PULIATTI, *Gli atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 77 - che il continuo sostare davanti casa o ai luoghi normalmente frequentati dalla vittima, i pedinamenti, le telefonate insistenti, le minacce ripetute costringano la vittima stessa a mutare forzatamente i propri ritmi di vita nel tentativo di sfuggire alla persecuzione».

<sup>215</sup> Cfr. P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, cit., p. 85 s.; G. FIANDACA/E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 232; A. MANNA, *Il nuovo delitto di «atti persecutori» e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, cit., p. 480 s.; A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 146; A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 232. *Contra*, tuttavia, F. AGNINO, *Il delitto di atti persecutori e lo stato dell'arte giurisprudenziale e dottrinale*, cit., p. 585.

<sup>216</sup> Vd., ad es., A. CADOPPI, *Efficace la misura dell' ammonimento del questore*, cit., p. 53; M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1406; P. PITTARO, *Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, cit., p. 663.

<sup>217</sup> Così P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, cit., p. 167; G. FIANDACA/E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. spec., vol. II, t. I, cit., p. 232. Suggestisce di valorizzare l'uso del plurale ("abitudini"), per sostenere la necessità di un "abbandono coattivo" di almeno due normali abitudini, F. MACRÌ, *Atti persecutori (art. 612 bis)*, cit., p. 367. Di uno «stravolgimento [...] della stessa organizzazione della quotidianità, compatibile solo con condotte caratterizzate da costanza, permanenza, imponenza tali da costituire un vero e proprio impedimento alle [...] normali abitudini di vita» della vittima ha parlato, come già visto in precedenza, Trib. Roma, sez. V, 4 febbraio 2010, n. 3181.

<sup>218</sup> Cfr. A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 147; A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, cit., p. 1393.

<sup>219</sup> Ad esempio, per una persona che vive sola, non ha figli e non è solita né leggere né guardare la televisione, può essere molto importante, la sera tardi, dopo un'intensa giornata di lavoro, portare a spasso il proprio fido *golden retriever*. Nel senso che lo stesso concetto di "abitudine" non sarebbe oggettivamente in quanto «rilevabile solo in base al peso che una data attività ha assunto nel quadro esistenziale della vittima», A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 231 s. Ma in realtà un'abitudine acquisita risulta comunque oggettivamente rilevabile e processualmente dimostrabile. Ciò che appare problematico è piuttosto una valutazione in termini assoluti della sua significatività, dato che è proprio questa che andrà valutata alla stregua della rilevanza che tale abitudine ha assunto "nel quadro esistenziale della vittima".

cano in un pregiudizio per le condizioni esistenziali della vittima, non sta scritto da nessuna parte. C'è, anzi, chi giustamente fa rilevare che «*il legislatore non parla di “danneggiamento” o “peggioramento” delle condizioni di vita, perché l'evento previsto dall'art. 612-bis riceve una connotazione negativa dal fatto stesso di essere frutto di costrizione*»<sup>220</sup>.

Secondo un'altra opinione, rimasta isolata in dottrina<sup>221</sup>, una lettura restrittiva della norma incriminatrice sarebbe imposta dalla gravità del trattamento sanzionatorio ivi previsto, dalla *ratio* della disciplina, dall'intenzione del legislatore storico e dai rapporti sistematici con la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., cosicché resterebbero esclusi dalla sua portata applicativa «*fatti che vengano percepiti come semplicemente fastidiosi dalla “vittima”, ma che nondimeno la inducano a cambiare talune - piccole - abitudini della vita di tutti i giorni*»<sup>222</sup>. Si sostiene, in quest'ordine di idee, che potrebbero considerarsi tipici, e dunque rilevanti, solo quei cambiamenti delle abitudini di vita della vittima che siano determinati da un suo fondato timore per la propria incolumità o per quella di un congiunto o di una persona cara<sup>223</sup>.

Ma in questo modo si porrebbe in non cale l'ultimo evento tipizzato nella medesima disposizione, che resterebbe singolarmente privo di autonoma rilevanza giuridica. Un'interpretazione *contra legem*, si potrebbe dire, posto che l'uso della disgiuntiva “o” lascia chiaramente intendere che i tre eventi di cui si discorre - come, del resto, già più volte sottolineato - sono previsti in via alternativa e l'uno, pertanto, non può divenire - sol che lo voglia l'interprete - la *condicio sine qua non* dell'altro<sup>224</sup>.

La questione, a nostro parere, andrebbe risolta dal legislatore ben più a monte. Qui si avverte davvero la mancanza di una *clausola generale di esiguità*, che possa consentire all'interprete di selezionare in modo adeguato la sfera dei fatti penalmente rilevanti - lasciandone al di fuori quelli di scarsa rilevanza - e la cui introduzione nel nostro sistema penale già da tempo è reclamata da un'autorevole dottrina<sup>225</sup>.

<sup>220</sup> A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 230.

<sup>221</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto di “atti persecutori” (il c.d. stalking)*, cit., p. 1394 s.

<sup>222</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto di “atti persecutori” (il c.d. stalking)*, cit., p. 1394.

<sup>223</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto di “atti persecutori” (il c.d. stalking)*, cit., p. 1395.

<sup>224</sup> Vd. a tal proposito, sempre in chiave critica, E. DINACCI, voce *Stalking*, cit., p. 4; A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 147 s.; A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 232; L. PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 167 s.

<sup>225</sup> Cfr., in particolare, C.E. PALIERO, *Minima non curat praetor*, Cedam, Padova, 1985, p. 653 ss., 693 ss., 715 ss.; nonché M. DONINI, *Teoria del reato*, Cedam, Padova, 1996, p. 155 s., 242, 245 s., 250; ID., voce *Teoria del reato*, in *Dig. Pen.*, vol. XIV, Utet, Torino, 1999, p. 273 e 274 s.



4.2. Occorrerà, d'altra parte, anche verificare, com'è ovvio che sia, la sussistenza di un legame eziologico tra gli eventi di cui si è parlato finora e le condotte reiterate poste in essere dall'agente. E qui sorge un altro spinoso problema. Ansia, paura e timore sono stati emotivi, eventi psichici che attengono alla sfera dei sentimenti; mentre, nel caso di coartata modificazione delle proprie abitudini di vita, di tipo psichico è l'evento intermedio, vale a dire la «*decisione da cui sgorga l'alterazione dello stile esistenziale*»<sup>226</sup>.

Siamo, dunque, nel campo della *causalità psichica*: un tema molto di moda in questi ultimi anni, che è stato approfondito dalla scienza penalistica soprattutto con riferimento alle ipotesi di concorso morale nel reato<sup>227</sup>, ma che assume una certa rilevanza anche in tutte quelle fattispecie monosoggettive in cui l'azione tipica si traduce in un'interazione comunicativa tra gli attori del conflitto, che determina un influsso di tipo psichico sul soggetto passivo, che, a seguito di ciò, decide di agire o di non agire in un certo modo: si pensi a delitti come la truffa, la circonvenzione di incapaci, la violenza privata, l'estorsione o la concussione<sup>228</sup>.

La tecnica di tipizzazione degli eventi psichici-emozionali che connotano gli atti persecutori, descritti in termini di reazioni a sollecitazioni o stimoli costituiti dalle condotte di molestie e minacce reiterate poste in essere dall'agente, attraverso l'utilizzo di termini come "cagionare", "ingenerare" e "costringere", sembra manifestare un'ossatura di tipo chiaramente causale della fattispecie:

<sup>226</sup> M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1400. È proprio l'assenza di una decisione circa i comportamenti da tenere a seguito delle intrusioni moleste che, come si è visto, distingue i primi due eventi dal terzo. La vittima decide di cambiare le proprie abitudini di vita per eludere le intrusioni moleste dello *stalker*, ma non decide certo di stare in ansia o avere paura oppure di temere per la propria incolumità (in tal senso, G. LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori"*. "Stalking the Stalking", cit., p. 876).

<sup>227</sup> Sul tema vd., per tutti, F. CINGARI, *Causalità psichica e massime di esperienza: un modello differenziato di causalità?*, in *Dir. pen. e proc.*, 2009, p. 767 ss.; L. CORNACCHIA, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, in S. CANESTRARI/G. FORNASARI (a cura di), *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, Clueb, Bologna, 2001, p. 187 ss.; G. MESSINA, *Concorso morale e causalità psichica nel diritto penale. Percorsi giurisprudenziali e nuovi orizzonti di confronto tra scienza e diritto*, in M. BERTOLINO, L. EUSEBI, G. FORTI, *Studi in onore di Mario Romano*, cit., vol. II, p. 1111 ss.; L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, Giappichelli, Torino, 2007; M. RONCO, *Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico*, in *Ind. pen.*, 2004, p. 815 ss. In relazione al delitto di cui all'art. 612-bis c.p., il tema è trattato con particolare attenzione da M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1397.

<sup>228</sup> Sono le "fattispecie a struttura di condizionamento psichico proprio" di cui parla L. CORNACCHIA, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, cit., p. 222 e nt. 119. In argomento vd. F. CINGARI, *Causalità psichica e massime di esperienza: un modello differenziato di causalità?*, cit., p. 768 s.

si è rimarcato, non a caso, che sono state evitate espressioni a pregnanza semantica dubbia come “indurre” o “istigare”<sup>229</sup>.

Se è vero, dunque, che l’opzione del legislatore appare chiara, nondimeno va sottolineato come la categoria della c.d. causalità psichica, pensata soprattutto rispetto al tema del contributo di partecipazione nel concorso di persone (quindi rispetto all’influsso sulla condotta di altro partecipe), presenti criticità che l’hanno resa particolarmente refrattaria a una sua adozione come paradigma di imputazione, tanto in ambito plurisoggettivo, quanto in quello – che qui interessa – monosoggettivo.

In primo luogo, si rileva l’impossibilità di stabilire una connessione tra azioni umane in termini di regolarità nomologica: rispetto ai fenomeni psichici non si può rinvenire una regolarità di successione come quella tra fenomeni fisici (*irripetibilità*). La *non predeterminabilità* delle azioni umane esclude che si possa dunque adottare un paradigma esplicativo caratterizzato da *probabilità statistica*<sup>230</sup>.

Mentre l’*efficacia necessariamente interiore* della causa psichica rispetto al processo motivazionale del soggetto passivo, su cui si riverbera l’effetto psicologico, rende inattuabile la prova oltre il ragionevole dubbio che questo non dipenda da altri fattori alternativi e che senza la supposta causa psichica quella situazione non si sarebbe verificata (questione di *probabilità logica*)<sup>231</sup>.

Le soluzioni interpretative si possono sostanzialmente ricondurre a tre grandi filoni.

Il primo è quello che assume l’omogeneità tra cause fisiche e psichiche, ritenendo pertanto che il metodo nomologico-deduttivo (sussunzione sotto leggi scientifiche) possa essere utilizzato per entrambe. Così, le forme di pressione descritte dal legislatore all’art. 612-*bis* c.p., con lessico mutuato dalla causalità, farebbero riferimento appunto a «*influssi che condizionano significativamente lo spazio di autodeterminazione della vittima, riducendolo e in taluni casi annullandolo del tutto*»<sup>232</sup>. Di fatto, però, si fa riferimento in queste ipotesi a un modello causale non di tipo nomologico (mancando una legge scientifica di copertura), ma piuttosto riconducibile alla causalità efficiente aristotelica<sup>233</sup>. E si rimette la decisione del caso concreto alla logica perversa del *post hoc pro-*

<sup>229</sup> M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1400.

<sup>230</sup> Cf. L. CORNACCHIA, *Causalità*, cit., p. 321 ss.

<sup>231</sup> L. CORNACCHIA, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, cit., p. 200 ss. Parla di “*probatio diabolica*” dell’influenza psicologica L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 53 ss.

<sup>232</sup> M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1400.

<sup>233</sup> L. CORNACCHIA, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, cit., p. 205 s.

*pter hoc*. A tacere delle censure che possono addursi contro tale esplicazione per la evidente *ratio* deterministica - assimilazione dei meccanismi naturali e delle decisioni umane - che la ispira, tale da negare la libertà dell'agire dell'uomo e l'autoresponsabilità per le decisioni da esso assunte<sup>234</sup>.

L'inattuibilità di paradigmi generalizzanti di tipo nomologico-deduttivo conduce allora a ricercare direttamente sul piano empirico il criterio per stabilire quando gli effetti che si generano a danno del soggetto passivo siano ascrivibili alla condotta dell'agente: non si tratterebbe, dunque, di provare la causalità prevista dall'art. 40 c.p., ma piuttosto di imputare l'evento a chi, sulla base del contesto in cui si è svolta la vicenda interazionale, nella singola situazione contingente possa dirsi avere offerto un motivo sufficiente rispetto alla reazione del soggetto passivo (soluzione individualizzante).

Oppure ad adottare parametri *stocastico-prognostici* tipo aumento del rischio, o idoneità *ex ante* del comportamento del "persecutore" a cagionare quel certo stato emotivo o psicologico nella vittima: eventualmente mutuando dalla teoria del tentativo, ad integrazione dei criteri di tipicità, anche la direzione non equivoca degli atti posti in essere dal soggetto attivo<sup>235</sup>. Soluzione che trasforma surrettiziamente, contro il modello di tipicità prescelto dal legislatore, un reato di evento consumato in fattispecie a tutela anticipata, in violazione dei principi di legalità e di personalità della responsabilità penale.

O ancora a ricorrere, in luogo delle leggi scientifiche di copertura, a regole di comune esperienza, secondo l'*id quod plerumque accidit*<sup>236</sup>: "leggi sociali di copertura", relative alla normale prevedibilità, nel tempo, delle condotte e delle reazioni passive umane<sup>237</sup>.

Il problema di fondo, rispetto alla fattispecie di *stalking*, risiede nell'esigenza di evitare che la situazione di peculiare vulnerabilità della vittima venga assunta come prova che lo stato psichico-emozionale in cui questa versa sia da ricondursi al soggetto agente, con una sorta di presunzione *iuris et de iure* (magari corroborata dalla gravità degli atti in cui essa si risolve). Nonché di supportare soluzioni di buon senso - la cui determinatezza e generalizzabilità rimane alquanto fragile se basata unicamente sulla verifica non solo dell'effettività, ma anche della decisività dell'influsso dell'agente; e ovviamente anche di non lasciare sguarniti di tutela proprio quei soggetti deboli in funzio-

<sup>234</sup> Cfr. M. RONCO, *Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico*, cit., p. 834 ss.

<sup>235</sup> M. RONCO, *Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico*, cit., p. 850 ss.

<sup>236</sup> Così F. CINGARI, *Causalità psichica e massime di esperienza: un modello differenziato di causalità?*, cit., p. 772 ss.

<sup>237</sup> L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 73 ss.

ne della cui protezione la fattispecie di atti persecutori è stata introdotta nell'ordinamento.